

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

243^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	ABIS (DC), relatore	Pag. 15, 22, 50
DISEGNI DI LEGGE		PAVAN (DC)	19 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		* MERIGGI (Rifond. Com.)	21, 41
«Interventi correttivi di finanza pubblica»		SPERONI (Lega Nord)	21, 43, 72
(1508) (Collegato alla manovra finanziaria)		SMURAGLIA (PDS)	41, 80
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar-		BISCARDI (Misto)	41, 70
ticolo 120, comma 3, del Regolamento):		SAPORITO (DC)	42 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	* RASTRELLI (MSI-DN)	42 e <i>passim</i>
LOPEZ (Rifond. Com.)	11, 13, 19	MANZINI (DC)	42
* LORENZI (Lega Nord)	11, 17	RICEVUTO (PSI)	42
LUONGO (PDS)	12	ROCCHI (Verdi-La Rete)	42, 94
* ALBERICI (PDS)	12 e <i>passim</i>	GIOVANELLI (PDS)	43
MANIERI (PSI)	12 e <i>passim</i>	COVI (Repubb.)	48
RIVIERA (PSI), relatore	12, 22, 45	* CROCETTA (Rifond. Com.)	49 e <i>passim</i>
CASSESE, ministro senza portafoglio per la		MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la	
funzione pubblica	12 e <i>passim</i>	grazia e giustizia	51
PUTIGNANO (PSI)	14, 18, 64	FAGNI (Rifond. Com.)	52 e <i>passim</i>
TANI (DC)	14	PROCACCI (Verdi-La Rete)	53
* SPOSETTI (PDS)	14	* MANFROI (Lega Nord)	49 e <i>passim</i>
		TURINI (MSI-DN)	59, 74

243ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 NOVEMBRE 1993

CANNARIATO (<i>Verdi-La Rete</i>)	Pag. 63 e passim	* PICCOLO (<i>Rifond. Com.</i>)	Pag. 102
SPECCHIA (<i>MSI-DN</i>)	68	PAINI (<i>Lega Nord</i>)	103
GUZZETTI (<i>DC</i>)	68	* STRUFFI (<i>PSI</i>)	104
ZILLI (<i>Lega Nord</i>)	74		
MARNIGA (<i>PSI</i>)	76	Discussione e approvazione:	
COVATTA (<i>PSI</i>)	78	«Conversione in legge, con modificazioni,	
* PELLEGATTI (<i>PDS</i>)	78	del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355,	
* COSTA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	79	recante attuazione del fermo temporaneo	
CONDARCURI (<i>Rifond. Com.</i>)	81	obbligatorio delle unità di pesca per il	
D'ALESSANDRO PRISCO (<i>PDS</i>)	82	1993» (1578) (Approvato dalla Camera dei	
DIONISI (<i>Rifond. Com.</i>)	94	deputati) (Relazione orale):	
* CARRARA (<i>DC</i>)	94	* FRASCA (<i>PSI</i>), relatore	104, 107
MANARA (<i>Lega Nord</i>)	94	PINNA (<i>PDS</i>)	106, 107, 111
RIZ (<i>Misto-SVP</i>)	95	* DIANA, ministro per il coordinamento delle	
		politiche agricole, alimentari e forestali	107
Discussione e approvazione:		MAISANO GRASSI (<i>Verdi-La Rete</i>)	110
«Conversione in legge del decreto-legge 10		MOLTISANTI (<i>MSI-DN</i>)	111
settembre 1993, n. 350, recante accelerazio-		FORTE (<i>PSI</i>)	111
ne delle procedure di dismissione delle		LADU (<i>DC</i>)	112
partecipazioni pubbliche per i casi di fusio-			
ne e di scissione di società per azioni»		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE	
(1586) (Approvato dalla Camera dei deputati)		DI VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993	112
(Relazione orale):			
FAVILLA (<i>DC</i>), relatore	97	ALLEGATO	
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il			
tesoro	97	DISEGNI DI LEGGE	
LEONARDI (<i>DC</i>)	98	Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	114
FORTE (<i>PSI</i>)	98	Annunzio di presentazione	114
* PICCOLO (<i>Rifond. Com.</i>)	98	Assegnazione	114
PAINI (<i>Lega Nord</i>)	99		
		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Discussione e approvazione:		Apposizione di nuove firme ad interroga-	
«Conversione in legge del decreto-legge 9		zioni	115
ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni		Annunzio di risposte scritte ad interroga-	
urgenti in materia di ricorsi alle commissio-		zioni	115
ni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e		Annunzio	115, 116, 117
alle rendite delle unità immobiliari urbane,		Interrogazioni da svolgere in Commissione	128
nonchè alla delimitazione delle zone cen-			
suarie» (1598) (Approvato dalla Camera dei			
deputati) (Relazione orale):			
LEONARDI (<i>DC</i>), relatore	99		
FORTE (<i>PSI</i>)	100		
TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le fi-			
nanze	101		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

GRASSI BERTAZZI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Boldrini, Boniver, Brescia, Condorelli, Coppi, Cutrera, De Cinque, Ferrara Pasquale, Forcieri, Garofalo, Gava, Leone, Lobianco, Manna, Masiello, Minucci Adalberto, Montini, Pellegrino, Pulli, Ruffino, Santalco, Senesi, Stefanini, Torlontano, Triglia, Valiani, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, a Parigi, e Parisi Francesco, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Cappuzzo, a Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Rammento che il testo dell'articolo 7 è il seguente:

Art. 7.

*(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria
Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relative al personale delle università, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

5. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma

per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

6. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a). La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale.

7. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio dello stesso fondo concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993.

10. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 9.

11. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri di applicazione e ne determinano annual-

mente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

14. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nonché dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

15. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

16. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

17. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

18. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui

copertura siano stati banditi i concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

19. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.

20. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Devono ancora essere votati i seguenti emendamenti:

Al comma 14, secondo periodo, dopo la parola: «studenti», inserire le seguenti: «residenti nella regione».

7.2015

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e della legge 11 febbraio 1992, n. 147, in materia di prestiti d'onore.».

7.2059

IL GOVERNO

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «alla Conferenza permanente dei rettori» con le altre: «al Consiglio nazionale universitario».

7.2060

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le università assumono, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente, ricercatore e non docente, fino al completamento degli organici di cui al comma 9. Per l'anno 1994 sono consentite le assunzioni a copertura dei posti di

personale docente, ricercatore e non docente comunque assegnati alle università di nuova istituzione ovvero gemmate dai mega-atenei».

7.2065

DE ROSA, SAPORITO, MANZINI, ZECCHINO,
ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

All'emendamento 7.2039, sopprimere le parole: «in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia e astrofisica».

7.2039/1

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati tuttora vacanti».

7.2039

MANIERI, COVATTA, GIORGI, SCHEDA, RUSSO
Giuseppe

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo del personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati e dai posti assegnati tuttora vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.2060a

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PA-
GANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I posti che si rendono disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli atenei, a seguito delle modifiche, e con i vincoli di spesa di cui all'articolo 7, comma 10, possono essere immediatamente coperti mediante concorsi, da bandire ai sensi delle disposizioni di cui all'arti-

colo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1987, ovvero con altre modalità definite per legge.

17-ter. Le amministrazioni universitarie dovranno garantire il ricorso a procedure di mobilità per una quota pari al 10 per cento di posti disponibili per nuove assunzioni, ai sensi del comma 17-bis».

7.2070

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, PARISI Vittorio

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA avrà luogo entro il 31 marzo 1994 con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per la funzione pubblica».

7.2033

PUTIGNANO, PISCHEDDA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA avrà luogo entro il 31 marzo 1994 con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per la funzione pubblica».

7.2063

TANI, SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA viene disposta entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e parere dei Ministri per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.2061

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le università, gli osservatori astronomici, le istituzioni e gli enti di ricerca possono assumere, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente e di ricerca e personale tecnico e amministrativo».

7.2062

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per il triennio 1994-1996 le università e le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

7.2032

MANIERI

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2034

PUTIGNANO, PISCHEDDA

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2064

TANI, SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 19, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter del contratto collettivo di lavoro dell'ENEA approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1991».

7.2066

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PAGANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 19, secondo periodo, decimo rigo dopo la parola: «presso», inserire le seguenti: «le università» e dopo la parola: «istituzioni» inserire la seguente: «nazionali».

7.2067

DE ROSA, SAPORITO, MANZINI, ZECCHINO, ROBOL, DI STEFANO

Metto ai voti l'emendamento 7.2015, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2059, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2060.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, prendo atto del parere contrario espresso su questo emendamento sia dal relatore, sia dal Governo. Avrei gradito, oltre all'espressione del parere, anche qualche chiarimento ulteriore, in quanto si tratta di un emendamento che tende a riconoscere il ruolo - che dovrebbe essere naturalmente riconosciuto - del Consiglio nazionale universitario, rispetto a funzioni di vero e proprio governo del sistema universitario.

La nostra proposta è quella di sostituire alla Conferenza permanente dei rettori, alla quale si prevede di inviare la relazione dei nuclei di valutazione interna degli atenei...

PRESIDENTE. Senatore Lopez, ha terminato il suo intervento?

LOPEZ. Signor Presidente, attendo di avere l'attenzione del sottosegretario. Il sottosegretario Costa sa bene che la Conferenza permanente dei rettori è organismo elettivo di secondo grado, quindi di per sé non può garantire immediatamente una verifica democratica della vita interna, anche dal punto di vista didattico-scientifico, dei nostri atenei. Riteniamo, invece, più appropriato riconoscere, sotto tale aspetto, un ruolo al Consiglio nazionale universitario. Di qui la proposta di sostituire alla Conferenza permanente dei rettori il Consiglio nazionale universitario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2060, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2065, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2039/1.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, come già ho avuto modo di dire precedentemente, vorrei ricordare all'Assemblea che sarebbe opportuno non inserire nell'emendamento 7.2039 la denominazione «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica» in quanto è assolutamente inutile, anche perchè potrebbe sembrare un voler mettere un po' le mani avanti quando invece tale emendamento ha uno scopo completamente diverso. Inoltre, come avevo già detto, la riorganizzazione degli

osservatori astronomici è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 e, apparentemente non essendo stato risolto il problema, è necessario affrontarlo in modo piuttosto delicato con verifiche su tutta la base costituita dai ricercatori di tali istituti. Quindi il significato dell'emendamento 7.2039 non cambia se noi togliamo la frase «in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica»; potremo, comunque, definirlo in altro modo, qualora esso verrà istituito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2039/1, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2039, identico all'emendamento 7.2060a.

LUONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUONGO. Signor Presidente, propongo di inserire alla prima riga dei due emendamenti identici, dopo le parole «Osservatori astronomici», le parole «e vesuviano». Infatti l'Osservatorio vesuviano generalmente segue la normativa che viene adottata per gli osservatori astronomici e astrofisici. La mancanza di questa specificazione nell'emendamento all'esame può far sorgere dei problemi relativi al personale.

Voglio anche precisare che la seconda parte dell'emendamento non riguarda l'Osservatorio vesuviano e che quindi l'aggiunta che propongo è riferita solo alla prima parte.

AGNELLI Arduino. È vero, abbiamo sempre usato questa dizione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei due emendamenti identici se sono d'accordo con la proposta del senatore Luongo.

* ALBERICI. Sono favorevole alla modifica proposta.

MANIERI. Anch'io, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla modifica proposta dal senatore Luongo.

RIVIERA, *relatore*. Sono d'accordo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2039, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori, identico all'emendamento

7.2060a, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, con l'aggiunta alla prima riga, dopo le parole: «Osservatori astronomici», delle parole: «e vesuviano».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2070, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, non so se ho capito male, ma questa mattina, ascoltando il parere espresso dal Governo sui vari emendamenti, mi è parso di cogliere da parte del ministro Casseese una disponibilità ad apportare una modifica a questo emendamento che consentisse al Governo di accoglierlo. Vorrei perciò che il ministro Casseese mi precisasse la posizione del Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Ho fatto una dichiarazione di questo tipo, ma si riferiva all'emendamento successivo, il 7.2033, e non a questo. Quindi il parere del Governo su questo emendamento resta non favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2070, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2033, identico al successivo 7.2063, sul quale ricordo che la Commissione si è pronunciata in senso contrario.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, stamane mi sono riservato la possibilità di chiedere ai presentatori degli emendamenti se sono d'accordo nell'aggiungere, dopo le parole: «decreto interministeriale» (che nell'emendamento ancora successivo, il 7.2061, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori e di analogo contenuto a quelli in esame, sono: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»), l'espressione: «adottato in base al calcolo dei carichi di lavoro». Ciò consentirebbe di conservare almeno per questa parte il regime giuridico generale del pubblico impiego. Infatti, se anche per questo ente non si determina il carico di lavoro, si finisce per non avere un punto di riferimento.

PRESIDENTE. I senatori Putignano e Tani accedono alla proposta del ministro Cassese?

PUTIGNANO. Sì.

TANI. Anch'io accetto la proposta del Ministro.

SPOSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al Ministro. La rideterminazione dei posti da coprire per l'ENEA avrà luogo entro il 31 marzo 1994 in base ai carichi di lavoro (questo è il vincolo che lei ha proposto di aggiungere). Tuttavia, qualora venisse approvato il testo dell'emendamento così modificato, quali effetti si avrebbero sul bilancio dello Stato? In altre parole, i trasferimenti all'ENEA sono collegati direttamente ad un eventuale aumento delle dotazioni che l'ENEA determinerà oppure rimangono invariati? In questo caso non capisco perchè debba essere il Parlamento a legiferare sulla pianta organica dell'ENEA; se invece dobbiamo decidere in merito, è evidente che ci deve essere un conseguente trasferimento previsto nel bilancio dello Stato.

Chiedo scusa ai colleghi che hanno presentato questi emendamenti, ma qualcuno mi deve spiegare se votando questa norma si vincola il bilancio dello Stato oppure no. Nel caso in cui non ci sono vincoli per il bilancio dello Stato - lo ripeto - spetterà all'ENEA determinare la pianta organica.

PUTIGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUTIGNANO. Signor Presidente, non c'è modifica nel trasferimento perchè i fondi che vengono trasferiti all'ENEA passano sempre attraverso il Ministero dell'industria e contemplano anche gli stipendi del personale.

La precisazione proposta si è resa necessaria perchè il comma 18 dell'articolo 7 approvato dalla Commissione recita: «Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi i concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonchè dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171».

L'ENEA è un ente atipico, non appartiene al comparto della ricerca, non è inserito nello Stato ed ha un contratto per il personale da ente economico. Signor Ministro, come lei ricorderà, i dirigenti dell'ENEA le illustrarono questa proposta e lei si riservò di rispondere per comprenderla meglio. Con la precisazione che i dirigenti dell'ENEA

avevano chiesto, si rese necessaria la introduzione del comma 18 dell'articolo 7. In tal modo si dà la possibilità anche all'ENEA di godere degli stessi strumenti previsti per gli altri istituti di ricerca per la determinazione delle piante organiche. Questo è lo scopo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Putignano, non posso entrare nel merito ma vorrei comprendere meglio il motivo per cui la sua proposta, se non comporta alcuna modificazione sul bilancio, debba essere inserita in questo punto.

PUTIGNANO. Signor Presidente, anche la rideterminazione prevista dal comma 18 dell'articolo 7 comporta maggiori spese per il bilancio dello Stato. Questa è una precisazione riguardante l'ENEA di modo che possa avere la possibilità di determinare la propria pianta organica. È la stessa cosa, solo che l'ENEA è un ente atipico e quindi ha una struttura lavorativa da ente economico: da qui, la necessità di una precisazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. La Commissione ha già espresso parere negativo anche per un discorso di carattere generale che stiamo ripetendo tutti i giorni ma che non riusciamo a far prevalere: lo ripeterò, se necessario, fino alla noia. Abbiamo adottato una procedura generale che riguarda tutti gli enti; per l'ENEA, che ha una sua particolarità, è stato stabilito qualcosa di particolare ma sempre nell'ambito delle regole generali. Ciascun ente ha una sua particolarità che servirà a qualche dirigente o ad una assunzione più rapida ma non è possibile portare tali istanze in Parlamento. Signor Presidente, o vogliamo cambiare in generale il nostro paese o non lo vogliamo cambiare: vi chiedo scusa, colleghi, di questa affermazione, poichè non voglio fare il moralista, ma abbiamo approvato norme generali che interessano tutti. Perchè qualcuno deve essere più uguale o più particolare degli altri, al di là della peculiarità di ciascun ente, della quale è stato tenuto conto? Non capirò mai questo atteggiamento e mantengo il parere negativo espresso dal mio collega. Bisogna rientrare nelle regole che sono state date, alla luce delle singole particolarità. Non voto a favore di emendamenti simili; non è possibile fare, ad ogni piè sospinto, una eccezione perchè ci vengono illustrati alcuni problemi: essi sono veri ma vanno risolti nell'ambito in cui è giusto inserirli e non in un emendamento.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Abis è stato abbastanza eloquente nell'illustrazione dei motivi che rendono opportuno un parere negativo sull'intera proposta. Qualora l'emendamento dovesse essere approvato, auspico almeno che la valutazione della rideterminazione degli organici sia fatta dopo la determinazione dei carichi di lavoro, particolarmente necessaria nel caso dell'ENEA.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, non entro nel merito della discussione svoltasi, da cui sono emerse posizioni diverse, espresse dai senatori Abis e Sposetti, circa il fatto di rientrare o meno nell'ambito della normativa generale.

Concordo sulla proposta di modifica avanzata dal ministro Cassese e pertanto, nel dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 7.2033, come modificato, ritiro l'emendamento 7.2061 da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2033, presentato dai senatori Putignano e Pischedda, identico all'emendamento 7.2063, presentato dal senatore Tani e da altri senatori, nel testo comprendente la modifica proposta dal Governo e accolta dai presentatori.

È approvato.

GIANOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2061, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, è stato ritirato.

Per ragioni di coordinamento, essendo stato approvato l'emendamento 7.2029, presentato dal senatore Carpenedo, dovrebbe essere soppresso il riferimento alle università contenuto negli emendamenti 7.2062 e 7.2032. I presentatori di tali emendamenti sono d'accordo su tale soppressione?

ALBERICI. Sì, signor Presidente.

MANIERI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo.

Riteniamo che l'emendamento presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori sia comprensivo delle esigenze che noi rappresentiamo con l'emendamento 7.2032.

Quindi, voteremo a favore dell'emendamento 7.2062 e solo qualora non dovesse essere accolto, insisteremo per la votazione dell'emendamento 7.2032, da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 7.2062 nel nuovo testo.

RIVIERA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario a questo emendamento ritenendo il testo in parte superato e in parte in contraddizione con l'insieme delle disposizioni che abbiamo approvato finora. Pertanto, mi permetterei di chiedere ai presentatori se non sia il caso di ritirare questo emendamento perchè mi sembra che introduca una nuova disciplina di una materia che abbiamo già in qualche modo regolato. In quale punto sta la novità?

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, le chiedo se aderisce all'invito del Governo a ritirare l'emendamento.

ALBERICI. Signor Presidente, questa materia è stata regolata soltanto per quanto riguarda l'università. Questa mattina è stata approvata una norma per l'università, dopo un suo intervento che ha specificato meglio che cosa significasse.

Siccome per gli osservatori astronomici e gli enti di ricerca non c'è alcun riferimento a questa norma, salvo la normativa che riguarda le piante organiche, applichiamo anche agli enti di ricerca e agli osservatori astronomici la stessa norma approvata questa mattina per le università.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.2062.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, manifesto perplessità su questa logica che ripropone quanto è già stato fatto in passato. Noi pensiamo che si debba andare verso la realizzazione di contratti.

Condivido quindi le stesse perplessità del ministro Cassese, per cui dichiaro il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2062, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, con la soppressione delle parole: «Le università».

Non è approvato.

ALBERICI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2032, presentato dalla senatrice Manieri, con la soppressione delle parole: «Le università».

È approvato.

MARCHETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (*Applausi del senatore Agnelli Arduino*).

PUTIGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUTIGNANO. Signor Presidente, vorrei sapere per quale motivo l'emendamento 7.2034 è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Per la solita ragione, senatore Putignano: l'emendamento manca della necessaria copertura finanziaria.

PUTIGNANO. Vorrei far presente che l'emendamento in questione non necessita di copertura finanziaria. Le assunzioni a tempo determinato dell'ENEA devono essere subordinate infatti all'accertata disponibilità di finanziamenti nell'ambito di specifici programmi, escludendo così esplicitamente il ricorso alla dotazione ordinaria dello Stato.

Se la preoccupazione del Governo è che l'emendamento proposto manca della necessaria copertura finanziaria, dal momento che l'emendamento è in linea con quello del comma 19 dell'articolo 7, propongo di aggiungere, a chiarimento, le seguenti parole all'emendamento da me proposto: «limitatamente a quelli i cui oneri ricadano sui fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie e internazionali». Così, possiamo essere certi che non vi saranno oneri sulla legge finanziaria.

Il Ministro peraltro ricorderà questo emendamento, identico all'emendamento 7.2064.

Con la precisazione che ho indicato, contenuta già nel comma 19 dell'articolo 7, ritengo possano essere fugate le preoccupazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Putignano, non sono in grado di riportare la questione alla 5ª Commissione; anch'ella si renderà conto che a questo punto della discussione ciò non è possibile.

Sentiamo se il Governo ha qualcosa di nuovo da dire rispetto alla posizione espressa dalla 5ª Commissione, ma più di questo non si può fare.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo non ha avuto modo di esprimersi sull'emendamento presentato dal senatore Putignano poichè era stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza: per questo motivo non è stato neanche richiesto il parere del relatore e del Governo.

La formulazione testè proposta dal senatore Putignano appare in linea con quella indicata al comma 19 dell'articolo 7: questo rilievo però attiene al merito. Viceversa, la dichiarazione di inammissibilità,

intervenuta *in procedendo*, ha inciso direttamente sulla possibilità di discutere l'emendamento stesso. Qualora lei, Presidente, dovesse dichiarare ammissibile l'emendamento, allora si potrà entrare nel merito del problema.

PRESIDENTE. Questo potere non credo di averlo, e in ogni caso, non desidero esercitarlo su una questione di questo genere, in questo momento.

Senatore Pavan, vuole essere lei ad esporre l'opinione della 5^a Commissione sul testo così modificato?

PAVAN. Signor Presidente, l'emendamento in questione è stato esaminato dalla Commissione bilancio, riunita in sede plenaria; pertanto, non credo di essere in grado di esprimere una valutazione diversa da quella che la Commissione ha già dato. Se fossi stato chiamato personalmente ad esprimere un parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, avrei potuto anche pronunciarmi, ma la valutazione in merito è già stata espressa dalla Commissione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Pavan, lei non ritiene di mutare il suo orientamento, nonostante la modifica proposta?

PAVAN. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, non posso che confermare il giudizio di inammissibilità dell'emendamento 7.2034, pronunciato dalla 5^a Commissione. I restanti emendamenti 7.2064, 7.2066 e 7.2067 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 7. Il collega Parisi, intervenendo in merito ai nostri emendamenti, ha già ampiamente illustrato le nostre riserve e le nostre critiche al riguardo. Voglio soltanto qui ribadire che riteniamo particolarmente grave quanto previsto dai commi 11, 12 e 13 di tale articolo. Ricordo che il comma 11 consente ai singoli atenei di stabilire contributi che debbono essere versati da parte degli studenti senza fissare alcun limite massimo, mentre i commi 12 e 13, oltre a portare la tassa di iscrizione per ogni studente a 300.000 lire, prevedono l'istituzione di una nuova tassa che ogni studente dovrà pagare e che andrà versata alle singole regioni sedi di istituzioni universitarie. Una tassa che sarà pari ad almeno il 50 per cento della tassa di iscrizione, il che vuol dire ulteriori 150.000 lire al minimo.

Questo significa che andiamo incontro ad un'università sempre più destinata ad avere studenti provenienti da famiglie ricche. Noi comunisti, rispetto a questa prospettiva, non ci stiamo e pertanto votiamo decisamente contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Progetti finalizzati, strumentali, per obiettivo e pilota)

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

8.2001

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROSETTA,
GALDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e dei progetti pilota...» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «e dei progetti pilota».

8.2002

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 3.

8.1

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
GALDELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

8.2003

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva».

8.2004 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MERIGGI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.2001 e 8.1.

SPERONI. Anche gli emendamenti a mia firma, signor Presidente, si intendono illustrati.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, dell'emendamento 8.2004, proposto dal Governo, era stato presentato un nuovo testo. Lo ritiro, per tornare alla vecchia formulazione, in cui sostanzialmente si prevede che per l'individuazione dei progetti basti il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri senza che vi sia bisogno del concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. In sostanza, si tratta di eliminare dall'emendamento 8.2004 (nuovo testo) le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.2001, 8.2002, 8.1 e 8.2003. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 8.2004.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con le opinioni testè espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2001, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2002, presentato dal senatore Spironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2003, presentato dal senatore Spironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2004, presentato dal Governo, nella nuova riformulazione che ripropone il testo originario dell'emendamento.

Senatore Abis, concorda con questa nuova riformulazione dell'emendamento in esame?

ABIS, *relatore*. Sì, signor Presidente, concordo con la nuova riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2004, presentato dal Governo, nel testo corretto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

SEZIONE II

NORME SUL PERSONALE

Art. 9.

(Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

3. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.

4. Salvo quanto disposto al comma 1, le disposizioni dei commi 3 e 15 non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

6. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 2 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge.

7. In deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, alla scuola si applica l'articolo 3, all'amministrazione giudiziaria si applica l'articolo 4, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, alla sanità si applica l'articolo 10.

8. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

9. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ferma restando la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

11. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

13. La graduatoria concorsuale viene approvata limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. L'Amministrazione predispone inoltre una graduatoria di idonei nel limite del 10 per cento, e comunque per almeno una unità, dei posti messi a concorso, da utilizzare entro un anno, soltanto nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori. Per il personale del comparto scuola continua ad applicarsi la normativa vigente.

14. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

15. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola e della università, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia.

16. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

17. Assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi precedenti determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

18. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

19. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

20. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

21. Il Ministro per la funzione pubblica, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti stipulanti gli accordi di cui al comma 20, ridetermina l'assegnazione delle aspettative e dei permessi stessi fra i vari comparti in relazione al numero dei lavoratori di ciascun comparto ed alla distribuzione territoriale dei medesimi. In caso di mancato accordo fra le parti entro i termini predetti provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

9.2011

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvedono», inserire le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

9.2012

SMURAGLIA, D'ALESSANDRO PRISCO, PELLE-
GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni organiche delle amministrazioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari al personale in servizio al 31 agosto 1993, nonchè ai posti che al 31 agosto 1993 siano impegnati per concorsi banditi o per disposizione di legge».

9.2007

BISCARDI

Al comma 2, dopo la parola: «rideterminate», inserire le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali».

9.2014

SMURAGLIA, PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «posti coperti», inserire le seguenti: «dal personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

9.2015

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 2, dopo le parole: «ai posti coperti», inserire le altre: «ed al personale in soprannumero e dopo le parole: «un bando di concorso» aggiungere una virgola.

9.2016 (Nuovo testo)

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «o pubblicato», inserire le seguenti: «o autorizzato».

9.2017

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «bando di concorso», sono aggiunte le seguenti: «o risultino avviate procedure di mobilità».

9.2018

TANI, INNOCENTI, SAPORITO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detta disposizione non si applica alle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: «all'amministrazione giudiziaria si applica l'articolo 4».

9.18

RASTRELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano comunque salve le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato».

9.2019

ACQUARONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni organiche complessive dei Ministeri per le quali da almeno quindici anni non sia intervenuto un apposito adeguamento, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari al personale di ruolo in servizio al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso ai sensi del comma 2».

9.2020

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai servizi diretti all'infanzia, agli anziani e ai portatori di *handicap* e alla protezione civile, nonchè a quelli consentiti dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.34

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai servizi diretti all'infanzia, agli anziani e ai portatori di *handicap* e alla protezione civile».

9.2021

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono, previa verifica dei carichi di lavoro, procedere alla copertura dei posti

resisi disponibili per cessazioni attraverso la trasformazione in tempo pieno dei rapporti *part-time* e nella misura del 20 per cento mediante ricorso alle procedure di mobilità e nella misura del 50 per cento mediante nuove assunzioni. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che provvedano, previa verifica dei carichi di lavoro, alla rideterminazione delle piante organiche possono assumere nel limite delle stesse, fermo restando che il 30 per cento delle vacanze così rideterminate è destinato alla mobilità. Vanno rispettate, anche attraverso le nuove assunzioni, le quote riservate alle categorie protette».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta d'acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

9.19

PICCOLO, MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO,
CROCETTA, MANNA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove non dispongano di personale in soprannumero».

9.2022

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove non dispongano di personale in soprannumero».

9.2024 (Nuovo testo)

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura del 5 per cento» con le altre: «nella misura del 3 per cento».

9.21

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «7 per cento».

9.22

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

9.2023

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le dotazioni organiche delle Amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia», le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse Amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal predetto decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle Amministrazioni. Per le vacanze relative alle dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica le assunzioni non possono superare le 800 unità nell'anno 1994; per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento delle dotazioni organiche nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento delle stesse nell'anno 1996. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

9.2025

SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, TANI, CARLOTTO

All'emendamento 9.2026, dopo le parole: «fino al 50 per cento delle vacanze», inserire le seguenti: «complessivamente considerate» e sostituire le parole da: «svolte ai sensi del comma 1» fino alla fine, con le altre: «o delle esigenze di servizio. Non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

9.2026/3

SAPORITO, INNOCENTI, TANI, CABRAS

All'emendamento 9.2026, sostituire le parole da: «dei carichi di lavoro», fino a: «nonchè quelle», con le altre: «delle esigenze di servizio. Restano ferme le dotazioni organiche delle Amministrazioni come determinate dal predetto decreto-legge e le disposizioni».

9.2026/1

SAPORITO, POSTAL, RUFFINO, CALVI, RON-
ZANI

All'emendamento 9.2026, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

9.2026/2

TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, SAPORITO, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla copertura dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si provvede, per il 1994, fino al 50 per cento delle vacanze e, per il biennio 1995-96, per aliquote, determinate annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, in base alla verifica dei carichi di lavoro svolta ai sensi del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo nonché quelle contenute nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni».

9.2026 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 3 e 15», con le altre: «dei commi 3, 15 e 16».

9.2027

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, COVIELLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, la copertura dei posti che si rendano disponibili per cessazioni nonché le assunzioni di personale a tempo determinato e lo stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, sono ammessi nei limiti delle disponibilità di bilancio fissate col decreto con cui è stato definito lo stato di dissesto».

9.2028

GIOVANELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano al personale di cui all'articolo 12

della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 35.

5-ter. All'onere derivante dalle retribuzioni del personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si provvede mediante la devoluzione agli enti destinatari del contributo previsto dalla citata legge n. 730 del 1986 e l'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo perequativo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge».

9.2029

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente ridurre i capitoli 4521 e 7733, tabella C, del Ministero del tesoro.

9.2030

TANI, INNOCENTI, SAPORITO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 6 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, decreto-legislativo n. 29 del 1993, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.

6-ter. Le assunzioni del personale delle forze dell'ordine sono programmate annualmente dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio».

9.2031 (Nuovo testo)

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse da tali limitazioni le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)».

9.2032

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 7, sopprimere le parole: «In deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3».

9.2000

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI

Al comma 7, sostituire le parole: «dai commi 2 e 3» e le parole: «all'amministrazione giudiziaria» rispettivamente con le altre: «dal comma 1» e «all'amministrazione della giustizia».

9.2033 (Testo corretto)

PINTO, DI LEMBO, BALLESI

Al comma 7, sostituire le parole: «all'amministrazione giudiziaria», con le altre: «all'amministrazione della giustizia».

9.2005

RONZANI

Al comma 7, sostituire le parole: «amministrazione giudiziaria» con le parole: «amministrazione della giustizia».

9.2034

SAPORITO, INNOCENTI, TANI

Al comma 7, sopprimere le parole: «all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7» e aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Salvo quanto stabilito al comma 1, alle università, agli osservatori astronomici, alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7».

9.2035

ALBERICI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, PA-
GANO, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, assumono personale docente, ricercatore e non docente fino al completamento degli organici di cui all'articolo 7, comma 9.».

9.2002

COMPAGNA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università assumono, compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente loro assegnati, personale docente, ricercatore e non docente fino al completamento degli organici di cui all'articolo 7, comma 9.».

9.2001

DE ROSA, ZECCHINO, SAPORITO, MAZZOLA,
MANZINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In deroga ai commi 2 e 3, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire nel 1994 concorsi per 1000 posti per le sedi delle regioni del Nord, nelle quali a seguito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano carenze. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, nè essere destinati a sedi diverse da quelle per le quali sono banditi i concorsi».

9.2090

IL GOVERNO

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «L'assunzione del pubblico impiegato che si trovi in mobilità dovrà essere effettuata preferenzialmente nell'ambito della regione di residenza. Soltanto quando tali liste di mobilità siano esaurite l'amministrazione richiedente potrà assumere personale prelevandolo prima da regioni limitrofe, poi da quelle più lontane».

9.42

PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, ridurre di lire 320 miliardi nel 1994, lire 457 miliardi nel 1995, lire 457 miliardi nel 1996 le autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 59 del 1961 come determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

9.2036

BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TADDEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Non è consentito l'espletamento di lavoro straordinario in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali. Il personale di comuni, addetto ai servizi elettorali e non, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione a svolgere orario supplementare, nel limite massimo di 30 ore mensili, da recuperare con riposi compensativi».

9.2008

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 11.

9.2037

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale esclusivamente mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fino alla sesta qualifica funzionale per soli titoli. Sono fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.43

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 12, sostituire le parole: «degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti», con le altre: «designati dalle organizzazioni sindacali o membri delle assemblee elettive da cui dipende l'amministrazione che bandisce il concorso.».

9.2038

GIOVANELLI

Al comma 12, sostituire le parole: «organi politici» con le altre: «organi di Governo».

9.2039

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«1. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di 18 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.».

9.2040

TABLADINI, ROVEDA

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «20 per cento».

9.2041

SMURAGLIA, PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «due anni».

9.2042

SMURAGLIA, PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2043

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95».

9.2006

BISCARDI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95».

9.2044

MANZINI

Sopprimere il comma 14.

9.52

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: «di assumere personale a tempo determinato».

9.2045

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 15, sopprimere le parole: «La disposizione non si applica al personale della scuola e dell'università, al personale militare e a

quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia» (*secondo periodo*).

9.2046

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «non si applica al personale», inserire le seguenti: «ed ai docenti».

9.2047

DE ROSA, SAPORITO, MANZINI, ZECCHINO,
ROBOL, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «della scuola» con le seguenti: «delle istituzioni scolastiche statali e comunali».

9.2048

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «e delle università» con le seguenti: «e alle istituzioni universitarie».

9.2049

IL GOVERNO

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «al personale militare», inserire le altre: «, a quello civile necessario per la formazione del personale militare e per fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali della Difesa nel settore della sanità e della leva, nonchè».

9.2009

BONO PARRINO

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» con le altre: «dell'amministrazione della giustizia».

9.2051

RONZANI

Al comma 15, aggiungere, infine, le parole: «nonchè degli enti locali e alle agenzie regionali per l'impiego come previste dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

9.2052

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROSETTA,
MANNA

Al comma 15, aggiungere, in fine, le parole: «e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

9.2053

MARNIGA, SCHEDA, FORTE, GIORGI, RUSSO
Giuseppe, SCEVAROLLI

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987 n. 56».

9.2054

ORSINI, DANIELE GALDI, ROGNONI

Al comma 15, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonchè alle Regioni che hanno regolamentato la materia con apposite leggi regionali.».

9.2010

BRESCIA

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari.

15-ter. Per effetto della disposizione di cui al precedente comma il capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1994 è ridotto di 14.700 milioni».

9.2050 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.».

9.2055

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per servizi che abbiano un carattere di stagionalità o che richiedano un personale in possesso di qualifiche specialistiche non si applicano le norme di cui al comma 15».

9.2056

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sono escluse dalle disposizioni dei commi 15 e 16».

9.2003

MINUCCI Daria, PERINA, FABRIS

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2004

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 20.

9.2057

COVATTA, SCHEDA

Sopprimere il comma 20.

9.2058

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti nei comparti del pubblico impiego da disposizioni legislative o regolamentari precedenti o successive all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983 sono complessivamente ridotte del 50 per cento. Per quanto concerne i soli permessi sindacali tale riduzione va realizzata gradualmente nell'arco temporale di vigenza dei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro».

9.2059

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Al comma 20, sostituire le parole: «ed i permessi sindacali retribuiti previsti», con l'altra: «previste».

9.2060

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 20, sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «di non meno del 40 per cento».

9.2061

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari».

9.2062

DANIELE GALDI, PELLEGATTI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica l'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

9.2063

PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELIA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso».

9.2064

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Sopprimere il comma 21.

9.2065

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROSETTA,
MANNA

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993».

9.2066

COVATTA, FORTE, SCHEDA

Al comma 21, dopo le parole: «di ciascun comparto» inserire le seguenti: «di ciascuna organizzazione sindacale».

9.2067

PAVAN, TANI, DI STEFANO, INNOCENTI, CO-
VIELLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, dopo il settimo periodo, sono inseriti i

seguenti: "Nel caso di comuni capoluogo di provincia, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e di province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, i criteri per la rideterminazione della pianta organica sono quelli previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tali casi non è possibile, comunque, superare il rapporto dipendenti/abitanti della corrispondente fascia demografica di oltre il 25 per cento".

14-ter. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati nel presente comma è formata dall'ente locale, tenendo conto dei criteri indicati dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.62

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, CROSETTA,
MANNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. L'articolo 12, comma 4, lettera h) della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che il conferimento ad esperti, appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni pubbliche, della direzione dei dipartimenti e dei servizi, entro il limite di un terzo del loro numero complessivo, non incide sulla dotazione organica dei posti di qualifica di dirigente generale e di dirigente fissata dalla tabella A allegata alla stessa legge n. 168, ma sul contingente degli esperti previsto dal successivo articolo 13, comma 4, della legge stessa».

9.2068

RICEVUTO

Successivamente è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 9.2050:

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari.

15-ter. Per effetto della disposizione di cui al precedente comma le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni».

9.2050b (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* MERIGGI. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per comunicare che all'emendamento 9.2021, da me presentato, intendo aggiungere le parole «nonchè al Ministero dell'ambiente» in quanto tale Ministero, da poco costituito, utilizza personale provvisorio non avendo ancora coperto le proprie piante organiche. Senza tale previsione esso allora resterebbe seriamente danneggiato e impossibilitato a svolgere le sue funzioni. Queste sono le motivazioni che sottendono al mio emendamento. Do inoltre per illustrati gli altri emendamenti.

SMURAGLIA. Signor Presidente, prendo la parola brevemente per dire che due degli emendamenti da me presentati, il 9.2012 e il 9.2014, riguardano un richiamo all'intervento delle organizzazioni sindacali. So bene che il Governo sostiene che esiste già una legge di carattere generale che prevede l'intervento delle organizzazioni sindacali; siccome però in questo caso si sta parlando di momenti particolarmente delicati, ritengo che sia indispensabile precisare che le piante organiche non possono essere rivedute e non si può creare un sistema di mobilità senza un reale confronto con le organizzazioni sindacali. Quand'anche si trattasse di una ripetizione - ma non lo credo - rispetto alla normativa generale credo che sottolineare tale aspetto sarebbe utile e addirittura indispensabile.

BISCARDI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2007 si propone di far chiarezza sulla dizione «posti coperti», contenuta nel comma 2 dell'articolo che è una dizione assai indistinta. Infatti può ingenerare dubbi sulla sorte del personale, circa 8.000 unità, che si trova in posizione soprannumeraria rispetto ai contingenti organici per effetto o di disposizione di legge, che ha stabilizzato i rapporti di lavoro sorti in base alla legge n. 285 del 1977, o degli inquadramenti effettuati in applicazione della legge n. 312 del 1980, il cosiddetto accorpamento.

La diminuzione di tale personale avrebbe effetti significativamente negativi, per non dire disastrosi, sulla attività istituzionale delle amministrazioni, a carico delle quali leggi successive a quella di determinazione degli organici, risalente al 1975, hanno posto sempre maggiori oneri di lavoro. Basta far riferimento alla legge n. 512 del 1982 sugli sgravi fiscali, alla legge n. 818 del 1984 sulla prevenzione incendi, alla legge n. 332 del 1985 sull'apertura per tutti i giorni di musei, archivi e biblioteche, alla legge n. 431 del 1985 sulla tutela paesistica, che è stata richiamata poco fa, alla legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, alla legge n. 4 del 1993, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei, eccetera. (Come si vede, in particolare vi è anzi un settore che ha necessità impellente di personale, quello dei beni culturali). Tutto questo è avvenuto senza prevedere adeguamenti di organici.

Con la dizione proposta in questo emendamento, e che è presente anche in altri emendamenti, viene assicurata almeno la permanenza del personale attualmente in forza presso l'amministrazione, anche se va detto con chiarezza che vengono falcidiati circa 5.000 posti vacanti che le disposizioni di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego hanno impedito di coprire. Ecco in sintesi il significato di questo emenda-

mento, che credo possa essere accolto dal Governo se l'intento del Governo, espresso con il termine «coperti», è in relazione all'attuale situazione delle dotazioni organiche dei Ministeri.

PAVAN. Signor Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti all'articolo 9. Voglio solo far presente che essi apportano semplici correzioni tecniche di pulitura del testo, salvo il 9.2031, che prevede la esenzione dalle limitazioni previste nelle assunzioni per le IPAB e permette per le forze dell'ordine, non la liberalizzazione, ma la programmazione annuale delle assunzioni, di concerto fra i Ministri interessati ed i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 9.

SAPORITO. Signor Presidente, l'emendamento 9.2018 è anch'esso di carattere tecnico. Non si può procedere alla ricognizione generale senza aver prima espletato le procedure di mobilità. Siccome questa procedura ha la priorità, solo successivamente si procede alla determinazione; è quindi un emendamento di carattere esclusivamente tecnico.

* RASTRELLI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 9.

MANZINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 9.2019 del senatore Acquarone, proponendo tuttavia un'integrazione. L'emendamento in esame prevede che restano salve le piante organiche previste dalle leggi n. 3 del 1991 e n. 664 del 1986, concernenti l'Avvocatura dello Stato. Vorrei che si aggiungesse un riferimento anche alla legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

Tale Ministero ha una pianta organica intorno alle 500 unità, ma allo stato attuale più della metà del personale è ancora in comando perchè non sono stati espletati i concorsi, alcuni dei quali sono tuttavia in atto. A tale proposito vorrei ricordare all'Assemblea che recentemente abbiamo dovuto approvare un apposito decreto per poter consentire lo svolgimento dei concorsi.

Propongo quindi che all'emendamento 9.2019 si aggiungano le parole: «nonchè dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del MURST», altrimenti troveremo notevoli difficoltà a coprire i posti previsti dalla pianta organica del Ministero stesso.

RICEVUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 9.2019.

ROCCHI. Gli emendamenti 9.21 e 9.22 si ritengono illustrati.

SAPORITO. Signor Presidente, l'emendamento 9.2025 è analogo a quello presentato dal collega Pavan. Con tale proposta di modifica si cerca di evitare il blocco del *turn over* per alcuni comparti della pubblica amministrazione titolari di particolari funzioni. Non credo infatti che si possa introdurre il blocco delle assunzioni per i carabinieri, per le forze di polizia e per le forze armate impegnate sul territorio. Ritengo che il significato di questo emendamento sia facilmente comprensibile e spero che il Governo e i relatori possano tenere conto anche delle motivazioni che hanno portato alla sua presentazione, motivazioni che trovano la loro base nella lotta alla criminalità che stiamo conducendo in questa fase molto delicata della vita del nostro paese.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2028 riguarda i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, e successive modificazioni. Esso propone che i vincoli concernenti il personale di tali comuni siano quelli già fissati dalla normativa vigente che dispone che: *a)* tali comuni non possono approvare il bilancio, *b)* sono obbligati a una rideterminazione della pianta organica (previo parere del Ministero dell'interno) e *c)* possono procedere al risanamento solo con decreto del Ministero dell'interno. Di conseguenza per la copertura dei posti che si rendano disponibili per cessazioni dal servizio nonché per le assunzioni di personale a tempo determinato si può fare riferimento alle leggi citate, in quanto si potrà agire nei limiti delle disponibilità di bilancio fissate con il decreto con cui è stato definito lo stato di dissesto. Al contrario l'applicazione di ulteriori norme generali e generiche a questi comuni farebbe venire meno l'attitudine delle norme a misurarsi con la specificità delle varie situazioni. Alcuni di questi comuni sono in dissesto perchè hanno assunto troppo personale, altri perchè hanno acceso troppi mutui, altri ancora perchè hanno appaltato troppi servizi o troppe opere. Poichè esiste una normativa molto precisa e mirata *ad hoc* e *ad personam* per ogni ente per ricondurre questi comuni entro limiti di bilancio con vincoli rigorosissimi, credo che si debba fare riferimento a questa e non ad un'altra normativa dall'esito incerto. Oltretutto vi è probabilmente qualche sovrapposizione di norme nella formulazione del testo che ci è stato presentato dal Governo, in quanto, almeno in origine, i commi 3 e 15 non erano stati pensati per gli enti in dissesto, ma per tutti gli altri.

SPERONI. Gli emendamenti si illustrano da sè.

DE ROSA. Anche i nostri emendamenti non richiedono illustrazione.

PINTO. L'emendamento 9.2033 si illustra da sè.

RONZANI. I nostri emendamenti si danno per illustrati.

ALBERICI. L'emendamento 9.2035 si illustra da sè.

COMPAGNA. Anche l'emendamento 9.2002 si illustra da sè.

PAGLIARINI. L'emendamento 9.42 non richiede illustrazione.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, anche l'emendamento 9.2036 non richiede illustrazione.

PUTIGNANO. L'emendamento 9.2008 si illustra da sè.

TABLADINI. Anche l'emendamento 9.2040 si illustra da sè.

BISCARDI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2006 ha un intento chiarificatore: il blocco delle assunzioni negli anni 1994-1995 non può inficiare la validità delle graduatorie concorsuali che, come è noto, hanno valore per un triennio. Pertanto, proponiamo di «trascinare» la validità di quelle graduatorie fino al 1994-1995; in tal modo, i posti accantonati nel triennio di validità delle graduatorie dovranno essere messi a disposizione di coloro che ne avranno diritto (sempre per graduatoria) nel momento in cui le assunzioni saranno sbloccate. È una situazione ovvia che comunque è bene chiarire nell'ambito del testo legislativo.

MANZINI. L'emendamento 9.2044 si illustra da sè.

NOCCHI. Anche l'emendamento 9.2048 si illustra da sè.

PISCHEDDA. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 9.2009 che non richiede illustrazione.

MARNIGA. L'emendamento 9.2053 si illustra da solo.

ORSINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.2054.

BRESCIA. Signor Presidente, l'emendamento 9.2010 si illustra da sè.

MINUCCI Daria. Anche l'emendamento 9.2003 si illustra da solo.

COVATTA. Gli emendamenti 9.2057 e 9.2066 non richiedono illustrazione.

PELLEGATTI. Lo stesso vale per gli emendamenti 9.2059 e 9.2063 e 9.2064.

DANIELE GALDI. L'emendamento 9.2062 si illustra da sè.

RICEVUTO. Anche l'emendamento 9.2068 si illustra da sè.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Com-

missione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 9.2022, 9.2025, 9.2030, 9.2036, 9.2045, 9.2009, 9.2010, 9.2056, 9.2057, 9.2058, 9.2059, 9.2060, 9.2061, 9.2090, 9.2026/3 e 9.2026/1.

Comunico ai colleghi che l'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili è in questo momento in distribuzione; procederemo in modo analogo anche per gli altri articoli di modo che non avrete alcuna difficoltà durante lo svolgimento delle votazioni. Avverto altresì che l'emendamento 9.2043 è stato ritirato.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 9.2000 poichè esso si riferiva ad un testo che è stato modificato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.2011, 9.2012, 9.2007, 9.2015, 9.2020, 9.34, 9.2021, 9.19, 9.21, 9.22, 9.2028, 9.2032, 9.2033 (nel testo corretto), 9.42, 9.2037, 9.43, 9.2038, 9.2040, 9.2041, 9.2042, 9.52, 9.2046, 9.2047, 9.2048, 9.2051, 9.2052, 9.2003, 9.2004, 9.2065 e 9.62.

Sono favorevole agli emendamenti 9.2014, 9.2016 (nel nuovo testo), 9.2017, 9.2019, 9.2024 (nel nuovo testo), 9.2023, 9.2026 (nel nuovo testo), 9.2027, 9.2029, 9.2031 (nel nuovo testo), 9.2005 (identico all'emendamento 9.2034), 9.2035, 9.2039, 9.2006 (identico all'emendamento 9.2044), 9.2049, 9.2050b (ulteriore nuovo testo), 9.2055, 9.2062, 9.2063, 9.2064, 9.2066 e 9.2067.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.2018, 9.18, 9.2026/2, 9.2002, 9.2001, 9.2008, 9.2053 (identico all'emendamento 9.2054) e 9.2068.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 9.2011, 9.2012, 9.2007, 9.2014 e 9.2015 e favorevole agli emendamenti 9.2016 (Nuovo testo), 9.2017. Il parere è contrario agli emendamenti 9.2018 e 9.18 e favorevole all'emendamento 9.2019. Parere contrario agli emendamenti 9.2020, 9.34, 9.2021 e 9.19. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.2024 (Nuovo testo) e contrario agli emendamenti 9.21 e 9.22. Parere ovviamente favorevole agli emendamenti 9.2023 e 9.2026 (Nuovo testo). Parere contrario all'emendamento 9.2026/2 e favorevole all'emendamento 9.2027. Parere contrario all'emendamento 9.2028 e favorevole agli emendamenti 9.29 e 9.2031 (Nuovo testo). Su quest'ultimo emendamento mi riservo di far presente che se sarà approvato un altro emendamento verrà assorbita la seconda parte di esso.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.2032, 9.2033 (Testo corretto), 9.2005 e 9.2034 e favorevole all'emendamento 9.2035. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.2002, 9.2001, 9.42,

9.2008, 9.2037, 9.43 e 9.2038 e favorevole all'emendamento 9.2039 sul quale mi riservo di avanzare una proposta di correzione tecnica.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.2040, 9.2041 e 9.2042 e favorevole agli emendamenti 9.2006 e 9.2044. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.2052, 9.2046, 9.2047 e 9.2048 e favorevole all'emendamento 9.2049. Parere contrario agli emendamenti che vanno dal 9.2051 al 9.2054 e favorevole all'emendamento 9.2055. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.2003 e 9.2004 e favorevole agli emendamenti 9.2062, 9.2063 e 9.2064. Parere contrario all'emendamento 9.2065 e favorevole all'emendamento 9.2066. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.2067 e contrario all'emendamento 9.62. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, il 9.2068, sarebbe utile approfondirlo in modo da considerare le implicazioni che esso comporta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.2011, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2012, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2007, presentato dal senatore Biscardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2014, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Mi dispiace per le organizzazioni sindacali.

Metto ai voti l'emendamento 9.2015, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2016 (nuovo testo).

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e di voler aggiungere la mia firma a quella dei presentatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2016 (nuovo testo) presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2017, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2018, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.18.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, per la verità questo emendamento era stato proposto in Commissione e riproposto meccanicamente in Aula prima che le Commissioni congiunte 1^a e 5^a introducessero nel disegno di legge il nuovo testo dell'articolo 4, concernente lo stato giuridico dei magistrati e il personale dell'amministrazione penitenziaria.

L'introduzione di detto articolo, mentre da un lato fa perdere validità al contenuto dell'emendamento da me proposto, dall'altro ne rende più semplice l'approvazione, poichè l'esonero ivi previsto riguarderebbe il personale ausiliario di cancelleria del Ministero di grazia e giustizia. Ogni giorno dai giornali o dalle dichiarazioni di magistrati di tutta Italia non facciamo che apprendere doglianze legate all'insufficienza del personale rispetto al lavoro d'ordine, di cancelleria.

Pertanto l'emendamento da me proposto, non comportando oneri ma quell'esonero peraltro implicito nell'approvazione dell'articolo 4, ritengo possa essere approvato. In questo modo il Governo, e in particolare il Ministro di grazia e giustizia, potrà autorizzare, se del caso, assunzioni di personale ausiliario tramite concorso.

L'approvazione dell'emendamento non modificherebbe il quadro già definito: esso offrirebbe soltanto una facoltà da esercitare in caso di necessità.

L'articolo 4, nel testo approvato, signor Ministro, stabilisce esclusivamente il numero dei magistrati e norme in deroga per il personale dell'amministrazione penitenziaria, cioè gli agenti di custodia. Pertanto, con questo emendamento si dà la facoltà al Ministro di grazia e giustizia, ove lo ritenga necessario, di provvedere anche per il settore del personale ausiliario di cancelleria dei tribunali e delle procure.

PRESIDENTE. Signor Ministro, a seguito delle considerazioni svolte dal senatore Rastrelli, ritiene di modificare il giudizio di contrarietà sull'emendamento 9.18, espresso in precedenza?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, a me pare che il problema sollevato dal senatore Rastrelli fosse stato risolto con l'articolo 4. Quindi, mi appello al Presidente della Commissione bilancio e al relatore; questa normativa, infatti, è interamente contenuta nell'articolo 4 per cui non vedo quale sia il motivo specifico che giustifichi l'adozione di questo emendamento.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Ministro, se il mio emendamento non sarà approvato, il Governo non avrà facoltà di autorizzare per il settore degli ausiliari di giustizia, cioè per gli addetti alle cancellerie, altre assunzioni perchè l'articolo 4 riguarda soltanto i magistrati e gli agenti di custodia e non anche il personale di cancelleria. Pertanto, con l'emendamento 9.18 si vuole introdurre una norma che riconosca una facoltà al Governo, ove questi intenda esercitarla.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Senatore Rastrelli, vorrei farle presente che le Commissioni bilancio e affari costituzionali avevano volutamente identificato in due categorie specifiche (magistrati e personale dell'amministrazione penitenziaria), quelle che potevano in qualche modo essere oggetto di eccezioni. Volendo ammettere tutto il personale, anche quello appartenente alle categorie amministrative, le eccezioni diventano sempre più ampie e quindi i risparmi che si possono ottenere sempre minori.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.18.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me pare che il secondo comma dell'articolo 4 non si riferisca esclusivamente al Corpo di polizia penitenziaria, in quanto recita testualmente: «le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996».

Mi pare quindi che l'attuale formulazione comprenda sostanzialmente tutto il personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e il personale amministrativo del settore penitenziario.

Certo, anche per il personale amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione della giustizia sono stati posti alcuni paletti, cioè le 1.000 unità, oltre le quali non si può andare.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, intervengo per una breve osservazione. Sono d'accordo che le carenze di organico del personale dell'amministrazione della giustizia debbano essere colmate, però, se tutti i settori che presentano vuoti d'organico vengono coperti con provvedimenti *ad hoc*, allora le procedure di mobilità non hanno più alcun senso. Ripeto, se copriamo tutti i posti vacanti con provvedimenti legislativi, le procedure di mobilità non hanno più alcun esito.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune informazioni che possono essere utili all'Assemblea. La dizione testè richiamata dal Ministro e confermata dal senatore Covi riguarda il personale amministrativo dell'amministrazione penitenziaria - mi richiamo al senatore Di Lembo, che della materia è esperto - e non si riferisce al personale di cancelleria. Non possiamo confondere categorie diverse.

D'altra parte, signor Presidente, non credo valga la pena di combattere una battaglia su tale aspetto: si trattava semplicemente di un problema di immagine, di dimostrare che siamo un Parlamento che tiene conto delle esigenze prospettate dai magistrati. Ora, se il Governo rifiuta anche sotto il profilo teorico di considerare tali esigenze non posso fare nulla, mi basta avere compiuto il mio dovere. Non ha alcun significato pratico rifiutare l'emendamento 9.18: significa soltanto tagliarsi le mani e non concedere neanche una risposta a un messaggio politico che viene dalla classe della magistratura italiana. Questo è il discorso, se poi volete rifiutarlo potete farlo, ma non voglio che si confondano le cose. Quella autorizzazione, quella riserva stabilita all'articolo 4 riguarda il personale amministrativo dell'amministrazione penitenziaria, non i settori ordinari delle cancellerie dei tribunali. Pertanto, precisati i termini della questione, mi rimetto all'Aula.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento 9.18 e le motivazioni sono semplicissime: con il personale della giustizia non possiamo scherzare perchè se manca il personale adibito a queste funzioni poi nel nostro paese si possono verificare episodi di giustizia sommaria in quanto le cose procedono, ma male. Infatti,

quando i processi non si possono svolgere e la giustizia si sovraccarica di tutta una serie di situazioni alla fine tutto si risolve con l'ingiustizia.

Per tali motivi sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, ritenendo opportuno risolvere il problema della cancelleria che è collegabile a quello dei magistrati. Il problema della giustizia infatti non si affronta soltanto tenendo conto dei magistrati perchè se poi il resto del personale non è in numero sufficiente è chiaro che il problema non può essere risolto e quindi il settore della giustizia non funziona. Per i motivi testè espressi voteremo a favore dell'emendamento 9.18.

ABIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, noto che ognuno dà la sua interpretazione delle cose.

PRESIDENTE. Questo è evidente, senatore Abis, ognuno ovviamente dà la sua interpretazione.

* ABIS, *relatore*. Leggendo il comma 2 dell'articolo 4, si rileva che l'amministrazione può assumere 1.000 persone che possono provenire sia dall'amministrazione penitenziaria sia da altre amministrazioni ma riguardo ai compiti e alle funzioni a cui verranno adibiti non ho alcuna preoccupazione perchè all'interno di questi 1.000 elementi vi sono sia amministrativi che agenti, e si tratta quindi soltanto di operare una scelta.

Il discorso però, se mi consente, senatore Rastrelli, deve essere effettuato su tutto l'articolo 9, con il quale si è voluto proporre una revisione generale della pubblica amministrazione garantendo possibilità di mobilità da una posizione all'altra. Come quota, come punto di riferimento è stato fissato il personale in servizio entro il 31 agosto 1993 o quello che dovrebbe essere assunto sulla base dei concorsi banditi entro quella data. In seguito, verranno effettuate le verifiche sul carico di lavoro e sugli aspetti di funzionalità per determinare quale sia la vera nuova graduatoria. Quand'anche quest'ultimo aspetto sia determinato, vanno considerati gli esuberi - e stando alle previsioni pare che ve ne siano - nella misura in cui ci si affanna a coprire tutte le amministrazioni con il personale dei concorsi già espletati o con quello dei concorsi che debbono ancora essere svolti. Il problema è la collocazione di tali soggetti in esubero: vogliamo metterli in cassa integrazione, a casa? Il discorso deve essere complessivo, perchè quando si procede a una riforma bisogna tener presente sia la cornice che tutti i passaggi. Tutt'al più, se fosse vera l'interpretazione del senatore Rastrelli (io penso invece che sia esatta la mia, ossia che possono essere assunti anche gli amministrativi) si tratterebbe di aspettare solo qualche mese affinchè siano stilate le graduatorie per poter poi assumere i soggetti in esubero. Se ogni amministrazione copre i suoi vuoti nell'interesse, dove collochiamo queste persone? Siamo costretti a mandarli a casa. Il discorso va valutato all'interno dell'intera manovra, senatore

Rastrelli. Questo è il discorso che abbiamo effettuato in Commissione e i correttivi apportati al testo del Governo, sia pur nella linea indicata dal Governo stesso, intendevano rendere tale passaggio il meno doloroso possibile, in modo tale che si potesse arrivare ad una conclusione positiva, senza grandi ripercussioni. Quindi nessuna preoccupazione, signor Presidente; io credo che sia possibile assumere anche amministrativi, ma – indipendentemente da questo – di amministrativi credo che ce ne saranno parecchi a disposizione. Se poi il meccanismo non funziona, o si ritiene che non possa funzionare, il discorso neppure si pone.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Il cancelliere ha una funzione diversa dall'impiegato.

PRESIDENTE. La prego, senatore Rastrelli, lasci parlare il Sottosegretario.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Signor Presidente, vorrei semplicemente confermare che comunque le 1.000 unità di personale amministrativo previste al comma 2 dell'articolo 4 non devono necessariamente appartenere all'amministrazione penitenziaria. Infatti sono fatti salvi gli effetti della legge n. 254 del 1993, che riguarda gli agenti di polizia penitenziaria; le 1.000 unità amministrative sono una quota complessiva che il Ministero di grazia e giustizia si riserva per coprire le eventuali necessità che si verificassero in quell'ambito. Quindi, da questo punto di vista mi sento di dare le più ampie assicurazioni in merito, perchè appunto il ministro Conso ha valutato attentamente questo passaggio e ritiene, tenuto anche conto del fabbisogno degli uffici, di coprire con queste 1.000 unità il fabbisogno del personale amministrativo complessivo del Ministero, sia per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria che l'amministrazione giudiziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2019, presentato dal senatore Acquarone e da altri senatori, comprensivo, in fine, del periodo: «, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2020.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, alla luce anche della discussione che si è svolta sull'emendamento 9.2018, credo che sia importate ed interessante esaminare anche questo emendamento. Infatti, e non c'è ombra di presunzione in questo, io credo che sia giusto che le dotazioni complessive dei Ministeri, soprattutto laddove non si sono espletati concorsi e non si sono rideterminate piante organiche da almeno quindici anni, siano oggetto di un intervento positivo.

Poco fa si parlava del Ministero di grazia e giustizia, ma credo che vi siano molti altri Ministeri per i quali è importante rideterminare le piante organiche (penso, ad esempio, al Ministero delle finanze, per poter lottare efficacemente contro l'evasione e l'elusione fiscale). La prego di ascoltarmi, ministro Cassese. Abbiamo discusso in questi giorni dell'unificazione del Ministero dei trasporti e di quello della marina mercantile in un istituendo Ministero dei trasporti e della navigazione. Si sa, lo diceva il collega Abis, che probabilmente ci saranno degli esuberi e non siamo certo noi quelli che vogliono sfasciare l'amministrazione dello Stato. Ma, al di là dei concorsi già banditi o in corso di svolgimento, perchè, ad esempio, nel caso del Ministero dei trasporti e della navigazione, mentre si prevede che ci siano degli esuberi si bandiscono concorsi per assumere altro personale?

Noi avanziamo una richiesta molto oculata e mirata, ma nel contempo invitiamo il ministro Cassese a rivolgere un'attenzione particolare proprio a quei Ministeri che hanno bisogno di personale per svolgere le proprie funzioni e competenze, evitando invece che in altri Ministeri si percorrano strade non sempre chiare e lineari per accaparrare del personale. Quindi invito l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2020, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

È approvato.

MANZINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei con l'occasione anticipare anche la dichiarazione di voto sull'emendamento successivo, il 9.2021, in quanto presenta delle analogie con quello in esame.

Il senatore Meriggi, illustrando gli emendamenti, ha detto che nell'elenco indicato nell'emendamento 9.2021 avrebbe aggiunto in fine anche il Ministero dell'ambiente, oltre al Dipartimento per la protezione civile.

In questi due emendamenti si fa riferimento ai servizi diretti all'infanzia, agli anziani, ai portatori di *handicap* e a due Ministeri che tanta importanza hanno assunto in questi ultimi tempi (penso agli incendi estivi e alle alluvioni autunnali); ebbene, mi sembra che in molti casi si sia riscontrata un'inefficienza o un'insufficienza di tali servizi proprio per mancanza di personale. Si potrebbe pensare così, ad esempio, ad un richiamo in servizio dei volontari dei vigili del fuoco o all'opera di altre persone. Risparmiare sì - siamo d'accordo - ma non sulla pelle dei cittadini o sulla qualità di alcuni servizi che, a nostro parere, sono fondamentali.

Per tali motivi chiediamo che si rifletta prima di votare contro questi due emendamenti perchè essi non tendono a favorire un'assunzione clientelare o a determinare particolari disservizi, bensì a garantire servizi fondamentali essenziali. (*Applausi del senatore Meriggi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.34, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2021.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole all'emendamento 9.2021 nella nuova formulazione, nella quale i colleghi presentatori hanno voluto aggiungere anche il Ministero dell'ambiente.

A questo proposito vorrei rivolgere al Ministro una richiesta di chiarimento dal momento che esiste una viva preoccupazione per la sorte dell'organico del Ministero dell'ambiente. Infatti, se fosse applicata la norma prevista dal testo che stiamo discutendo, l'organico si dimezzerebbe. In tal modo, il Ministero non avrebbe più la possibilità di svolgere i suoi compiti e il Governo rivelerebbe una sorta di schizofrenia dal momento che il 13 luglio è stata approvata la legge n. 221 tendente a risolvere il problema dell'organico del Ministero. Ponendo il termine vincolante del 31 agosto, il Ministero si troverebbe in una posizione di enorme disagio.

Con grande sollecitudine tutti i Gruppi hanno votato favorevolmente sulla legge n. 221. Desideriamo un chiarimento del Governo su questo punto sul quale ho raccolto sia preoccupazioni che voci rassicuranti.

Desidero confermare il nostro voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Meriggi, anche nella sua nuova formulazione. Lo ritengo molto rilevante per la sua portata sociale e pertanto non c'è bisogno di spendere altre parole su di esso.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto, noto una contraddizione poichè stiamo discutendo un emendamento di contenuto analogo al precedente; tuttavia, in questo caso, non esiste una forma di copertura. È o era, pertanto, ammissibile? Inoltre, alla domanda che mi è stata posta relativa al Ministero dell'ambiente vorrei rispondere con semplicità sottolineando che uno dei guai delle nostre amministrazioni sta nel troppo personale. Funzionano male proprio per tale causa mentre, forse, con poco personale potrebbero funzionare meglio.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire al Ministro e all'Assemblea che la 5ª Commissione aveva ritenuto ammissibile questo emendamento. Naturalmente, il discorso può essere diverso quando si entra nel merito della proposta stessa.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 9.2021, al quale sono state aggiunte le seguenti parole: «, nonché al Ministero dell'ambiente».

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, con tale aggiunta cambiamo il significato dell'emendamento, anche in considerazione dell'osservazione del Ministro. In Commissione abbiamo ritenuto ammissibile l'emendamento ma non so se adesso, nel nuovo testo, lo sia ancora. Ritengo che non sia più ammissibile in quanto si modifica la dotazione finanziaria.

PRESIDENTE. Anche se il relatore ha un dubbio sulla ammissibilità o meno dell'emendamento 9.2021, non è possibile convocare la 5ª Commissione in questo momento. Solo l'Assemblea potrà dirimere tale questione, sia sull'ammissibilità che sul merito.

Metto ai voti l'emendamento 9.2021, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, nel nuovo testo.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.19, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2022 è stato dichiarato inammissibile, anche se di contenuto identico all'emendamento 9.2024 (nuovo testo), su cui invece la 5ª Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole. Tale difformità di giudizio è alquanto singolare.

CROCETTA. Si guardano le firme, signor Presidente!

PRESIDENTE. Abbia pazienza, senatore Crocetta; mi lasci arrivare alle conclusioni!

Quindi, se l'emendamento 9.2024 è stato ritenuto ammissibile e, anzi, su questo la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole, decade la dichiarazione di inammissibilità per l'emendamento 9.2022, che pertanto viene messo in votazione perchè presentato prima dell'emendamento 9.2024. Vorrei comunque conoscere l'opinione della 5ª Commissione e del Governo a questo riguardo.

PAVAN. Signor Presidente, ritengo che un errore materiale sia all'origine della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 9.2022, identico nella forma e nel contenuto all'emendamento 9.2024 (nuovo testo), da noi presentato. Pertanto, concordo con le sue valutazioni, signor Presidente.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2022, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2024 (nuovo testo), presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.21, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.22, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2023, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.2025, 9.2026/3 e 9.2026/1 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2026/2.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto sull'emendamento 9.2026/2 e - se mi è consentito - sul successivo emendamento 9.2026 (nuovo testo).

L'articolo 9 del disegno di legge in discussione avvia una riforma strutturale della pubblica amministrazione incentrata sulla riduzione degli organici e sui tagli alle nuove assunzioni. Tale prospettiva, nella misura in cui potrà interessare anche l'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, non può non destare preoccupazione.

Per questo motivo, mentre condivido gli interventi correttivi proposti dal Governo all'articolo 4, che abbiamo approvato prima, concordo solo in parte su quelli proposti con gli emendamenti presentati all'articolo 9, in considerazione della prioritaria necessità di assicurare al paese la continuità dei servizi essenziali e la tutela della libertà e della incolumità dei cittadini, in un momento in cui non possono essere indebolite né l'Amministrazione della giustizia né le strutture delle forze di polizia e della protezione civile.

La lotta intrapresa contro il malaffare e le consorterie criminali e per il risanamento delle amministrazioni pubbliche locali non può essere posta in discussione. Ritengo pertanto l'emendamento 9.2026 non adeguatamente corrispondente alle esigenze di cui parlavo. Pertanto avrei insistito, se la Presidenza lo avesse dichiarato ammissibile, nel valutare l'emendamento 9.2025 più completo in merito a questi aspetti.

Vorrei far presente al Governo e ai relatori che è assurdo che il Parlamento, dopo aver approvato la legge n. 217 del 28 febbraio 1992, che ridisegna gli organici delle forze dell'ordine, accetti ora di diminuirne l'entità. Nell'emendamento dichiarato inammissibile si prevedeva l'espressa salvaguardia di quelle norme. Chiedo quindi che il Governo si faccia carico di questo problema.

Inoltre, l'emendamento 9.2026 del Governo, che non rispetta la legge n. 217 approvata soltanto l'anno scorso con il pieno consenso di tutta l'opinione pubblica, non ritengo possa dar luogo a qualche

risparmio perchè nella misura in cui si riducono le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) non si avrà risparmio visto che aumenteranno i costi relativi agli straordinari.

Chiedo al Governo di tener presenti questi aspetti. Infatti, non si può parlare, in un settore così delicato come quello della polizia, di verifica dei carichi di lavoro. Signor Ministro, si tratta di un aspetto veramente comico. Lei dovrebbe spiegare a me e a tutti quanti i colleghi come si possa determinare il carico di lavoro dei poliziotti. Se lei mi desse una spiegazione ragionevole, ritirerei tutto ciò che ho detto; se così non sarà, la prego di considerare le motivazioni che stanno alla base dell'emendamento 9.2026/2 e soprattutto di quello che io ritenevo l'emendamento principale che, ahimè, forse anche su suo suggerimento, la Presidenza ha dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, se ho ben compreso, poichè l'emendamento 9.2025 è inammissibile, lei chiede semplicemente che l'emendamento del Governo 9.2026 sia integrato con l'emendamento 9.2026/2.

SAPORITO. Sì, signor Presidente, soprattutto per la parte in cui si prevedono i carichi di lavoro per la polizia, salvo che il Governo non ci spieghi come essi possano essere determinati.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Innanzi tutto, se è ammissibile soltanto l'emendamento 9.2026/2, che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'intervento del senatore Saporito dovrebbe essere limitato soltanto a questo Corpo. Gli altri subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

CROCETTA. Non sono stati dichiarati inammissibili.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Mi risulta che la Presidenza abbia dichiarato inammissibili gli emendamenti 9.2026/3 e 9.2026/1.

PRESIDENTE. È esatto, signor Ministro.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Rimane quindi soltanto il problema del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma per questo Corpo, in realtà, non si prevede altro che di tenere in vita le graduatorie. Ora, questa è una delle cose più inefficienti che si possano fare. Infatti, ci sono concorsi che sono stati espletati tre anni fa (potrei citare il caso di un concorso che è stato espletato addirittura sei anni fa) di cui si tengono in vita le graduatorie. Tanto varrebbe bandire nuovi concorsi.

In secondo luogo, la «verifica dei carichi di lavoro» è una formula che il Governo ha adottato non come decisione propria ma dopo aver consultato le forze di polizia. Questo testo non è stato presentato dai Ministri dell'interno o per la funzione pubblica, bensì dal Governo in quanto responsabile delle forze di polizia. Inoltre, la determinazione dei carichi di lavoro delle forze di polizia può essere effettuata, trattandosi fra l'altro, di una di quelle attività nelle quali ci sono degli indicatori molto chiari dei carichi di lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo quindi ha esposto le ragioni per le quali è contrario all'emendamento 9.2026/2, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore del presente emendamento.

Vorrei ricordare al ministro Cassese che, in base alla legge, già da tempo le graduatorie restano in vigore soltanto per due anni. Se qualche ente o qualche istituzione ha tenuto aperte le graduatorie per sei anni, evidentemente o ha assunto autonomamente tale decisione eludendo le prescrizioni di legge oppure gli è stata concessa la deroga: su questo è bene essere chiari.

Al di là della durata della proroga, che è di un anno, fino al 31 agosto 1994, avevamo già evidenziato la deficienza di organico del Corpo dei vigili del fuoco, che sottopone giovani e meno giovani a carichi di lavoro effettivamente stressanti e rischiosi. Per queste ragioni ritengo sia giusto prevedere dei concorsi interni per creare mobilità ma al tempo stesso la possibilità di attingere ancora per un anno alle graduatorie degli idonei.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento, soprattutto in considerazione delle carenze di organico del Corpo dei vigili del fuoco, che non possono essere coperte con il ricorso alla mobilità, per ovvi motivi.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento 9.2026/2, che è appropriato alle esigenze del momento, anche alla luce degli incendi scoppiati nel corso di questa estate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2026/2, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2026 (nuovo testo), presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2027, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2028, presentato dal senatore Giovanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2029, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2030, presentato dal senatore Tani e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2031, nel nuovo testo, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Signor Presidente, chiedo ai presentatori dell'emendamento se a questo punto la seconda parte del testo da loro proposto, e segnatamente il comma 6-ter, non sia da ritenersi assorbita a seguito di una precedente votazione.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, anch'io avevo intenzione di richiamare l'attenzione del Ministro su questo aspetto. Effettivamente, essendo stato approvato l'emendamento 9.2029 del Governo, credo che il comma 6-ter, contenuto nell'emendamento a mia firma, sia superato e pertanto lo ritiro modificando in tal senso l'emendamento 9.2031.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2031, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, nel testo modificato dal primo firmatario dell'emendamento stesso e risultante perciò composto del solo comma 6-bis.

È approvato.

L'emendamento 9.2032, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, risulta pertanto assorbito.

Ricordo che l'emendamento 9.2000, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 9.2033, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2005, identico all'emendamento 9.2034.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, con questi due emendamenti si vuole introdurre una dizione tecnicamente più corretta riguardante l'ordinamento della giustizia. Infatti, non si dice «amministrazione giudiziaria», bensì «amministrazione della giustizia»: questo è il termine tecnico esatto.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Innanzitutto, vorrei chiedere al Presidente se non ritenga che questi due emendamenti debbano intendersi preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 9.2033, che è stato testè votato e respinto.

In secondo luogo, vorrei chiedere ai presentatori se la dizione «amministrazione giudiziaria» non sia termine che normalmente contraddistingue l'amministrazione giudiziaria ordinaria, mentre l'espressione «amministrazione della giustizia» include anche le altre forme di giustizia (amministrativa, contabile, speciale, militare e così via).

Ora, se così fosse, le espressioni non sarebbero semplicemente dei sinonimi, ma riguarderebbero un oggetto completamente diverso, con implicazioni finanziarie non indifferenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la Presidenza ha ammesso al voto l'emendamento 9.2033 e i successivi emendamenti 9.2005 e 9.2034, di contenuto identico, in quanto il primo emendamento presentato dal senatore Pinto è di contenuto più ampio rispetto agli altri due.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, a mio avviso il Ministro ha posto il problema in un'ottica diversa. Per onestà, debbo dire che il termine «amministrazione della giustizia» è più ampio della dizione «amministrazione giudiziaria» in quanto comprende anche la polizia penitenziaria. Tuttavia, credo che sia intenzione del Governo prestare attenzione anche a questa categoria di personale; infatti, il Corpo di polizia penitenziaria fa parte dell'amministrazione della giustizia e ne costituisce un elemento essenziale, specie in questo momento.

Questa è effettivamente la differenza tra le due dizioni, lo debbo dire per onestà al Ministro, ma anche ai colleghi. Quindi, l'emendamento del senatore Ronzani e quello del sottoscritto vanno in questa direzione ed io mi auguro che il relatore ed il Governo vogliano estendere la norma anche alle guardie penitenziarie.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Poichè il comma 7 dell'articolo 9 è una norma di rinvio, in quanto è stata scritta per coordinare il complesso dell'articolo 9 con gli articoli precedenti, non è possibile definire in questa sede l'ambito del contenuto normativo dell'articolo 4 al quale ci si riferisce. In altre parole, modificando un termine non possiamo anche modificare l'ambito di applicazione dell'articolo 4 perchè questo sarebbe un modo surrettizio di intervenire. Bisognerebbe modificare l'articolo 4 che invece è già stato approvato. Quindi ritengo sia opportuno mantenere la stessa dizione contenuta nel testo del citato articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2005, presentato dal senatore Ronzani, identico all'emendamento 9.2034, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 9.2035, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2002, presentato dal senatore Compagna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2001, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

SAPORITO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.2001.

CROCETTA. I precedenti emendamenti erano identici.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta erano alternativi, non identici; comunque l'emendamento 9.2001 è stato ritirato. Ricordo che l'emendamento 9.2090, presentato dal Governo è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.42.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per chiarire la portata e il significato dell'emendamento in esame. Si prevede che le procedure di mobilità vengano espletate in primo luogo nell'ambito regionale e che, solo una volta esauriti i posti disponibili nel territorio della regione di residenza, si possa ricorrere alle relative liste anche al di fuori di tale ambito. Naturalmente penso che questo chiarimento sia ovvio e dettato dal buon senso, ma ritengo sia stato opportuno esplicitarlo in modo più preciso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Cassese. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Tale aspetto è stato già discusso in Commissione e voglio ricordare quanto fu evidenziato allora, ossia che la normativa vigente, che dovrà comunque applicarsi, istituisce una disciplina molto più favorevole, prevedendo delle liste di priorità che vengono addirittura prescelte nell'ambito provinciale. Quindi l'approvazione di questo emendamento peggiorerebbe la situazione invece di migliorarla.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 9.42. Come i colleghi sapranno, nella vicenda dell'azienda dei telefoni di Stato, ossia con la sua trasformazione in società per azioni, 15.000

lavoratori o meglio 13.000 - perchè una parte di essi è passata all'IRITEL - sono stati inseriti nelle liste di mobilità; oggi la situazione è tale che non si trova più un posto compatibile con i livelli di qualificazione del personale di detta azienda, con conseguenze di diseconomia spaventose e si va altrove alla ricerca di posti. La mobilità è già una condizione di grande difficoltà per un lavoratore e quindi bisogna evitare di aggiungere ulteriori difficoltà per collocarlo. Lei, signor Ministro ha ragione nel dire che esiste una legge che già prevede tutto questo. Ma dal momento che in questa sede si ripetono tante cose che in qualche modo sono già previste, a me pare che ribadire anche questo principio in questa situazione, dati i precedenti, consenta di avere un margine di maggiore sicurezza.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, siamo d'accordo con la prima parte dell'emendamento, ossia quella che stabilisce che la mobilità debba avere, innanzi tutto, applicazione in ambito regionale. Noi esprimiamo invece perplessità laddove si vuole stabilire, oltre questo concetto di preferenza regionale, anche la prevalenza della propinquità, o delle regioni limitrofe, perchè allora si introduce la mobilità sulla base di un percorso autostradale o ferroviario, il che è inammissibile. Fino a quando la procedura di mobilità si limita ad un contesto regionale, ci sono cento motivi per accettarlo. Quando viceversa si vuol stabilire che, se le liste di una regione sono esaurite, si può assumere personale prelevandolo dalle regioni vicine, si stabilisce un criterio distintivo che è articolato sulla logica della distanza, ma che non ha più l'efficacia e la valenza di contenuto del primo argomento. Anzi, sembra una sorta di discriminazione, perchè man mano che ci si allontana dall'epicentro della mobilità (e noi sappiamo che tale epicentro è il Nord Italia, soprattutto in materia di privatizzazioni) e quanto maggiore è la distanza delle regioni da questo epicentro, più sarà difficile applicare la mobilità.

Per consentire il voto favorevole a questo emendamento sulla prima parte, che condivido, le chiedo, signor Presidente, di indire la votazione per parti separate, a meno che i colleghi presentatori non accettino di ritirare la seconda parte dell'emendamento stesso, nel qual caso voteremo a favore.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Invito il collega Manfroi ad accettare di sopprimere la seconda parte di questo emendamento, perchè mi sembra ragionevole, anzi costruttivo, proporre che la mobilità avvenga all'interno della regione. Diversamente si potrebbero verificare difficoltà nell'attuazione poichè, facendo delle graduatorie per distanza dall'epicentro, non si capirebbe poi chi dovrebbe avere la precedenza. Per semplificare

effettivamente la procedura di mobilità, è necessario limitarla all'ambito regionale; per questo occorre che sia ritirata la seconda parte dell'emendamento. In tal caso il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, accetta l'invito a ritirare la seconda parte dell'emendamento?

MANFROI. No, signor Presidente; ma non abbiamo nulla in contrario che esso sia posto ai voti per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.42, presentato dai senatori Pagliarini e Roscia, dall'inizio fino alla parola «residenza».

Non è approvato.

La votazione della seconda parte dell'emendamento risulta pertanto preclusa.

L'emendamento 9.2036, presentato dal senatore Bucciarelli e da altri senatori è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2008.

PUTIGNANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUTIGNANO. Signor Presidente, non capisco perchè il Governo è contrario a questo emendamento, anche perchè esso è in linea con quanto poco fa lo stesso Ministro ha ammesso, cioè che gli uffici sono pieni di personale e che quindi con organici ridotti il lavoro può essere svolto in maniera migliore.

Questo mio emendamento, signor Ministro, si propone di eliminare il malcostume del lavoro straordinario, al di là delle effettive esigenze, in occasione delle consultazioni elettorali. È invalsa infatti la consuetudine di far espletare il lavoro straordinario a tutta la pianta organica dei comuni, con una spesa che ho stimato in 200-225 miliardi. Poichè in Italia si vota quasi ogni anno, lo Stato risparmierebbe la bellezza di 225 miliardi l'anno.

Ho verificato, quando ho svolto le funzioni di sindaco in un comune del mio collegio, che tali somme messe a disposizione dallo Stato vengono ripartite anche senza l'effettivo espletamento di lavoro straordinario e infatti io mi sono sempre rifiutato di approvare delibere simili. Per questo vorrei capire, signor Ministro, per quali motivi lei si dichiara contrario a questo emendamento, dato che poco fa ha detto che il personale negli uffici è in esubero, e vi è questa oggettiva possibilità di miglioramento. Ho scoperto che nel mio comune, in occasione di ogni consultazione elettorale, tra il personale vengono

ripartiti 90 milioni per lavoro straordinario. E allora, se vogliamo veramente modificare qualcosa ed evitare gli sprechi, questa è secondo me una buona occasione per farlo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo della contrarietà del Governo. Quella del lavoro straordinario, dopo l'adozione della legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, è materia riservata all'autonomia contrattuale per cui - come sanno i Presidenti delle Assemblee parlamentari, a cui è stato comunicato dal Governo - vi è un impegno ad evitare di pronunciarsi.

Debbo aggiungere che l'espressione «lavoro straordinario» qui indica una prestazione straordinaria del dipendente pubblico. Tuttavia la circostanza che il dipendente pubblico possa usufruire di un periodo di riposo non è influente sulle spese perchè in quel periodo vi dovrà essere pure qualcuno che svolge le funzioni proprie di quel dipendente.

In conclusione, la mia impressione è che tale emendamento, così come è formulato, vada a toccare una materia contrattuale e in maniera poco organica, tale da non essere accettabile.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario all'emendamento 9.2008 perchè, qualora esso venisse approvato, metteremmo in condizione di non operare soprattutto i piccoli comuni che non registrano esubero di personale. Quest'ultimo, anzi, a volte è limitato nel numero e nel periodo elettorale deve garantire la presenza per ventiquattro ore su ventiquattro o comunque per un orario molto più ampio di quello ordinario. Se non lasciamo la possibilità di espletare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali, rischiamo di mettere l'amministrazione interessata in condizione di non poter garantire l'efficienza dei servizi elettorali nel momento più importante della vita democratica.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, le ragioni indicate dal collega Putignano, a dire il vero, trovano riscontro in molte realtà degli enti locali. Tuttavia, se accettiamo l'emendamento 9.2008, blocchiamo tutta l'attività dei comuni perchè allo stato attuale per le elezioni, per i referendum e per altri adempimenti le consultazioni elettorali si verificano addirittura più di una volta all'anno. Quando il carico di lavoro

arriva a determinati limiti c'è il rifiuto del personale interessato; poichè, però, si tratta di obblighi previsti dalla legge, gli amministratori locali si troveranno ad essere chiamati a rispondere in prima persona dinanzi all'autorità competente.

Ecco perchè, se da una parte è bene che si diano direttive chiare sull'uso di questo lavoro straordinario, dall'altra non bisogna privare gli amministratori locali della possibilità di ricorrere a questo servizio nell'ambito del pubblico impiego. Annuncio pertanto che il mio voto sull'emendamento in esame non sarà favorevole.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Putignano a mio avviso merita una riflessione. Effettivamente in certi casi la gestione dei servizi elettorali costituisce una fonte di maggiore aggravio dei bilanci dei comuni che, proprio per esigenze reali, devono rispondere a richieste molto pressanti avanzate dal personale addetto all'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali. Il mio voto, quindi, sarà contrario proprio per l'incidenza che la norma proposta potrebbe avere sul prossimo meccanismo elettorale.

Approfitto comunque di tale circostanza per ricordare al Governo un problema che mi risulta esistere e che interessa direttamente il mio ed altri partiti che si sono schierati a favore delle elezioni entro brevissimo tempo. Quando saranno varati i famosi decreti legislativi sui nuovi collegi elettorali, sia per la Camera dei deputati sia per il Senato, in base ad informazioni che ho avuto, occorreranno almeno sei mesi perchè le macchine dei comuni comincino a muoversi relativamente alla gestione dei seggi e all'incardinamento degli elettori presso i seggi stessi, che saranno modificati secondo la nuova normativa. Questa necessità temporale di esecuzione materiale di atti dovuti è stata considerata dal Governo, è stata rappresentata al Capo dello Stato? Questa è la domanda che mi pongo, poichè il giorno in cui il decreto sarà varato gli uffici comunali, almeno quelli delle grandi città e quelli che non hanno sistemi elettrocontabili efficienti (Napoli, Palermo, forse Roma), avranno bisogno di un tempo tecnico che viene valutato in sei mesi. Con ricorso pieno al lavoro straordinario.

Pongo tale questione soltanto incidentalmente perchè la materia è completamente diversa. Annuncio il nostro voto contrario su questo emendamento ma invitiamo il Governo a considerare le esigenze che abbiamo sottolineato, per non trovarsi in difficoltà il giorno in cui finalmente le Camere verranno sciolte.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Questo emendamento va preso in seria considerazione soprattutto per porre fine a certi abusi che si verificano in molti comuni in occasione di consultazioni elettorali. Come ha sottolineato il sena-

tore Pavan, è prevedibile un incremento di lavoro in questo periodo per i dipendenti comunali ma forse in tale occasione si potrebbe applicare il principio della mobilità. Ad esempio, molti insegnanti in quel periodo non lavorano perchè le lezioni scolastiche vengono sospese e pertanto potrebbero essere utilizzati per svolgere gli adempimenti elettorali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2008, presentato dal senatore Putignano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2037, presentato dal senatore Spironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.43, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2038, presentato dal senatore Giovanelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2039.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Anche in considerazione dell'emendamento presentato dal senatore Giovanelli e testè respinto, vorrei invitare il senatore Pavan a modificare il suo emendamento introducendo le seguenti parole: «organi di governo ed elettivi», anche per essere in armonia con le due sentenze della Corte costituzionale in materia e con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993. In altre parole, le sentenze della Corte costituzionale prevedevano che le commissioni di concorso fossero composte da personale esperto e neutrale, escludendo membri di organi di governo ed elettivi.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pavan se intenda accettare la modifica proposta dal Governo.

PAVAN. Accetto la proposta del Governo ma vorrei apportare una correzione formale al testo da me presentato in quanto «organi di

governo» si intende scritto con la «g» minuscola e non maiuscola, così come appare nel fascicolo degli emendamenti, altrimenti ha un altro significato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2039, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, nel testo così modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2040.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo intende intervenire, senatore Specchia?

SPECCHIA. In merito alla precedente votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei pregare la Presidenza di dichiarare l'esito delle votazioni non in base alle presumibili intenzioni dei senatori presenti in Aula ma in base alle mani alzate effettivamente. Considerando le mani alzate, infatti, il precedente emendamento non dovrebbe risultare approvato.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, i senatori segretari confermano l'esattezza del risultato.

SPECCHIA. Lei stesso ha rilevato il problema, signor Presidente.

PRESIDENTE. Era solo una battuta!

SPECCHIA. Ma era vero. Quando sono alcuni ad esprimere intenzioni, l'emendamento viene approvato; se invece le intenzioni sono espresse, ad esempio, dal collega appartenente al Gruppo di Rifondazione comunista o da un componente del mio Gruppo, queste non hanno lo stesso valore.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, non devo certo ricordare a lei, che è un parlamentare che conosce il Regolamento quanto me, che, dopo la dichiarazione del risultato della votazione da parte del Presidente, si può sempre chiedere la controprova. Pertanto, senatore Specchia, la invito ad usufruire dei diritti che il Regolamento consente di esercitare.

GUZZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore dell'emendamento 9.2040 perchè la norma contenuta nel comma 13

dell'articolo 9 rappresenta un caso classico in cui, partendo dalle migliori intenzioni di contenere la spesa pubblica, si ottengono viceversa due effetti entrambi negativi, che vorrei riassumere brevemente e sottoporre all'attenzione del Senato: da un lato, l'aumento della spesa pubblica e, dall'altro, l'aumento dei disagi degli enti pubblici, in particolare degli enti locali (i colleghi sanno che in questo Senato mi sono sempre battuto soprattutto per gli enti locali).

Ricordo la normativa vigente in materia di concorsi. Sappiamo quello che è accaduto in questi anni: continui ostacoli e blocchi per le assunzioni del personale degli enti locali; addirittura vi è una norma che vieta le assunzioni anche per il *turn over* nel settore della sanità. In questi anni è stata introdotta una serie di misure vessatorie nei confronti degli enti locali, che colpiscono direttamente la loro autonomia in materia di organizzazione degli enti locali, soprattutto dopo l'approvazione della legge n. 142 del 1990. Abbiamo approvato decreti-legge e leggi che hanno portato gli enti locali alla disperazione. Come ho già detto più volte, quando adottiamo una misura vessatoria, che colpisce l'autonomia degli enti locali che devono erogare servizi, l'ente locale appalta i servizi e spende di più. Tutti lo sanno, lo sanno anche le pietre dei nostri comuni, ma noi continuiamo imperterriti a fare in modo che gli amministratori locali siano costretti a ricorrere a sotterfugi e a pagare di più.

E vengo alla questione principale. Oggi, con tutti i contenimenti, le riduzioni e i divieti previsti, l'ente locale indice dei concorsi per posti vacanti e autorizzati. Fino ad oggi la normativa prevedeva la durata biennale della graduatoria risultante dall'espletamento di tali concorsi; cioè, gli idonei erano inseriti in una graduatoria con una validità biennale. Se poi nel corso del biennio quei posti si rendevano vacanti, venivano coperti dagli idonei in graduatoria. Non mi si venga a dire – come qualcuno mi ha raccontato – che questa norma era volta ad aumentare i posti perchè i posti messi a concorso sono definiti e non si possono ampliare per assumere gli idonei. Questa considerazione quindi non sta nè in cielo nè in terra. Ma veniamo al dunque: con la norma originaria, si proponeva di abolire la validità del biennio; poi, in Commissione, è stato elaborato un testo, pasticciato (come sempre), secondo cui l'amministrazione predispone una graduatoria di idonei nei limiti del 10 per cento dei posti messi a concorso e comunque per almeno un'unità – altro che bizantinismo! – che dura un anno. Cosa succede? Un comune indice ed espleta un concorso poi, se dopo un anno e un giorno va via il dipendente che ha vinto il concorso, in base alla normativa vigente e secondo quanto propongono i senatori Tabladini e Roveda (anche se riducono il periodo da ventiquattro a diciotto mesi) l'ente locale surroga il dipendente che se ne va evitando di indire un nuovo concorso. Signor Ministro, per l'effettuazione di un nuovo concorso si impiegano anni (intanto il comune si trova in condizioni disperate). Il comune deve poi spendere denaro per bandire il concorso, per designare la commissione e per espletare il concorso stesso. Questa normativa provoca questi guai e, nonostante le vostre migliori intenzioni di contenere la spesa pubblica (ho avuto modo di dirlo in precedenza e lo ripeto al termine del mio intervento), otterrete due risultati: aumentare la spesa (perchè ogni concorso costa, e lei lo sa

signor Ministro) e lasciare per lunghi periodi i comuni nell'impossibilità di funzionare. Noi abbiamo comuni con organici coperti per meno del 50 per cento dei posti a disposizione; ho detto prima che i comuni appaltano al loro esterno anche i servizi essenziali. Abbiamo dei comuni che fra poco appalteranno anche la ragioneria. Ciò accade in Italia.

È per questi motivi, quindi, che io voterò questo emendamento che almeno cerca - pur limitando il periodo da ventiquattro a diciotto mesi - di evitare i guasti di cui vi ho parlato. *(Applausi dai Gruppi della DC e della Lega Nord).*

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, ho apprezzato molto l'appassionato intervento del senatore Guzzetti, però vorrei fargli notare che non ritengo pasticciato il testo che è stato redatto dalla Commissione. Francamente anche altre norme non mi sembrano pasticciate.

Questo testo, infatti, prevede la graduatoria degli idonei, per cui consente di fare quello che lei vorrebbe, ma lo consente entro certi limiti, per un tempo determinato e per un numero determinato di posti.

Senatore Guzzetti, lei, come me, ha esperienza di queste cose, come chiunque sia stato nelle commissioni di concorso: quando si fanno graduatorie lunghissime di idonei destinati ad essere ammessi dopo due anni, per esprimermi con una metafora si va a «grattare il fondo del barile»: si finisce per ammettere anche persone che non hanno qualità tali da vincere il concorso. *(Commenti del senatore Guzzetti).* Questo è il motivo per cui, ispirandoci allo stesso criterio che lei ha con tanta passione e con tanta foga sostenuto, abbiamo semplicemente stabilito dei limiti quantitativi e di tempo.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento presentato dai senatori Tabladini e Roveda e favorevole al testo proposto dalla Commissione e alle argomentazioni del ministro Cassese, perchè attraverso il protrarsi della validità delle graduatorie è venuto meno il criterio di merito nelle assunzioni per pubblici concorsi.

Del resto, il ministro Cassese ha svolto un'indagine sul concetto di merito nelle amministrazioni pubbliche che ha riguardato anche questo aspetto. La differenza tra gli altri comparti pubblici e quello della scuola è che per i concorsi relativi ai primi il numero dei posti è predeterminato e ove tali posti risultino vacanti - dopo il concorso - (non si deve andare al di là di un anno) sono attesi legittimamente da altri concorrenti. L'eccezione che si verifica nel comparto scuola è dovuta al fatto che il concorso è a posti zero; e ciò si è reso necessario

in virtù dell'altissimo numero dei partecipanti ai concorsi. Quindi è stata un'eccezione imposta dalle necessità che però conferma la regola del concorso ordinario.

Modificare questa situazione significherebbe negare nei pubblici concorsi il merito e la legittima attesa di coloro che aspettano che si crei una vacanza di posti.

In altri termini, la scelta indicata dal senatore Guzzetti è di comodo, per venire incontro a particolari esigenze della pubblica amministrazione in caso di necessità di personale. Tuttavia ci troviamo in una situazione di esubero di personale: la necessità è quindi di effettuare concorsi in cui il concetto di merito sia prevalente. Per questi motivi la proposta elaborata dalla Commissione e sostenuta dal Governo mi trova perfettamente consenziente: di qui la mia contrarietà all'emendamento in esame.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, vorrei proporre ai presentatori di modificare il termine, assai breve, di diciotto mesi previsto nell'emendamento, anche per le considerazioni che abbiamo ascoltato fare dal senatore Guzzetti: per questi motivi propongo ai senatori Tabladini e Roveda di estendere il termine a ventiquattro mesi, così come in precedenza previsto.

Ho altresì l'impressione che risulti poco chiara la formulazione dell'ultimo punto dell'emendamento: lo dico in particolare alla senatrice Zilli, che so essere esperta in materia.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, voterò a favore del presente emendamento per un motivo molto semplice: chi ha esperienza di amministrazione locale conosce le difficoltà che occorre superare per portare a compimento un concorso, anche se intanto i servizi vanno assicurati.

La norma con la quale abbiamo stabilito che delle commissioni di concorso non possono far parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti, costituisce una condizione utile e necessaria. In questo modo si è raggiunto l'obiettivo di rendere più trasparenti i concorsi stessi.

Se da una parte rendiamo più stringenti le norme e trasparenti i passaggi, dobbiamo permettere però all'amministrazione pubblica di utilizzare i candidati risultati idonei in graduatoria per sostituire quanti abbandonano il posto di lavoro entro diciotto o ventiquattro mesi. Oltretutto i concorsi spesso vengono banditi per pochi posti e quindi non ci sono grandi possibilità di sostituzione. Lo stesso riferimento al 10 per cento può non consentire l'assunzione di una unità proprio per la limitatezza del numero di posti messo a concorso.

Il termine di diciotto mesi previsto dai colleghi ritengo sia congruo: esso consente alle amministrazioni di offrire i servizi ai cittadini.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, nel darle la parola vorrei invitarla a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Crocetta, tendente a spostare il termine di diciotto mesi a ventiquattro mesi.

SPERONI. Signor Presidente, riteniamo congruo il termine di diciotto mesi e non abbiamo nulla in contrario alla presentazione di un subemendamento da parte del senatore Crocetta in tal senso (anche se non so se sia possibile a questo punto).

CROCETTA. Non mi è più possibile.

SPERONI. Per noi diciotto o ventiquattro mesi non importa; non sono certo i sei mesi che contano, ma il merito della questione su cui siamo in disaccordo rispetto al ministro Cassese. Egli ha dichiarato che con l'approvazione del presente emendamento si andrebbe a raschiare il fondo del barile. Vorrei farvi osservare che innanzitutto si tratta di una graduatoria di idonei, quindi persone che hanno ottenuto sicuramente un certo punteggio altrimenti non sarebbero entrate in graduatoria. Anche l'ultimo in graduatoria non è un somaro, altrimenti non sarebbe entrato in graduatoria. Si tratta perciò di persone idonee a coprire le vacanze.

Sappiamo anche che tante volte è la casualità che determina la graduatoria, nel senso che magari una persona molto brava e capace ha la sventura di trovare, in quella determinata occasione, un concorrente ancora più bravo. Questo non vuol dire però che quel soggetto non sia degno di coprire il posto: quel che conta è garantire che quest'ultimo sia coperto da persona – come dice la parola stessa – idonea.

Quanto all'obiezione avanzata che i concorsi sono pochi, debbo dire che essa è effettivamente giustificata. È vero, nel nostro bel paese si riesce a raggiungere l'assurdità di concorsi con zero posti in palio. Non so, se lo Stato applicasse la stessa regola alle lotterie nazionali, quanti biglietti venderebbe qualora il premio consistesse in zero miliardi. Mi rendo conto che un concorso pubblico non è una lotteria, anche se talvolta i metodi adottati lo rendono effettivamente più simile a una lotteria che a una vera selezione.

Ma qui si pone anche un problema di differenti provenienze geografiche. Per esperienza diretta, essendo stato membro di assemblee locali, ho avuto modo di constatare che quanto meno nella mia regione, la Lombardia, le piante organiche risultano troppo spesso vuote.

Esse sono congrue, però il personale manca e non può essere assunto e così vengono a mancare i vigili urbani, gli operatori ecologici (quelli che una volta si chiamavano spazzini), gli operatori sanitari e addirittura i becchini. Vi sono comuni infatti che non possono seppellire i morti perchè mancano i necrofori e non si possono assumere. Quando poi finalmente lo Stato, che procede a sussulti, con leggi da

supermercato (4 per 1, 3 per 2, nel senso che debbono andar via quattro persone per poterne essere assunta una o tre per esserne assunte due e così via), sblocca i concorsi, allora bisogna bandirli immediatamente, sperando di esperire tutte le procedure concorsuali prima che arrivi il solito decreto-legge che riblocca tutto un'altra volta. Ecco quindi che - come ha detto giustamente il senatore Guzzetti - i comuni si vedono poi costretti a dare in appalto i servizi, spendendo molto di più perchè i furbi che hanno varato le leggi che bloccano le autonomie locali, non hanno poi pensato di bloccare - e fortuna che non l'anno fatto perchè altrimenti i servizi sarebbero in uno stato disastroso - anche gli appalti esterni. Pertanto, quando, ad esempio, nella mensa scolastica gestita dal comune mancano gli inservienti, si affida il servizio ad una cooperativa esterna che costa molto di più.

Allora, se veramente lo scopo di questi provvedimenti è quello di risparmiare, bisogna votare a favore dell'emendamento 9.2040 in modo tale da garantire ai cittadini i servizi e alle pubbliche amministrazioni il risparmio. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

senatori Tabladini e Roveda.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2041, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2042, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.2043 è stato ritirato dai proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2006, identico all'emendamento 9.2044.

TURINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale a questi emendamenti, poichè essi rendono giustizia a quei docenti mortificati dalla legge n. 498 del 23 dicembre 1992. Inoltre desidero aggiungere la mia firma a quella del firmatario dell'emendamento 9.2006.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo ed inoltre aggiungo la mia firma a quelle dei firmatari dell'emendamento 9.2006.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, concordo con i colleghi che hanno detto che si tratta di un'operazione di giustizia in quanto l'espletamento dei concorsi non ha avuto tempi uguali per tutte le graduatorie. Infatti, alcuni giovani hanno sostenuto il concorso e, in quell'ambito, nessuno è stato nominato in ruolo perchè le graduatorie sono state approvate dopo il 31 agosto 1993 e quindi non sono stati nominati per l'anno scolastico 1992-93. In seguito si è verificato il blocco delle nomine con la legge n. 498 del 1992. Finalmente, in questo modo, quando sarà possibile, e rispetto al numero dei posti loro riservati, questi giovani potranno essere nominati in ruolo. Pertanto esprimo il voto favorevole del nostro Gruppo ed inoltre desidero aggiungere la mia firma a quella dei firmatari dell'emendamento 9.2006.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, esprimiamo voto favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2006, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2044, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.52, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2045, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.2046, presentato dal senatore Spironi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.2047, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2048, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2049, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2009, presentato dalla senatrice Bono Parrino, è inammissibile e che l'emendamento 9.2051, presentato dal senatore Ronzani, è precluso a seguito di precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.2052, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2053, identico all'emendamento 9.2054.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, vorrei far rilevare che sostanzialmente l'emendamento 9.2052, anche se differente per alcuni aspetti, è dello stesso tenore degli emendamenti ora in votazione. Pertanto non riesco a capire l'atteggiamento del relatore il quale ogni qualvolta gli emendamenti presentati recano le firme dei rappresentanti del Gruppo di Rifondazione comunista esprime parere contrario; se invece essi recano la firma di un membro della maggioranza, meglio se del Gruppo del PSI, si rimette al Governo. Poi magari il Governo esprime parere contrario.

Ad ogni mio emendamento il relatore si dichiara contrario, mentre quando si tratta di un emendamento di un componente del Gruppo socialista si rimette al Governo, forse per un problema di amicizia o chissà perchè. (*Commenti del senatore Pierri*).

L'emendamento ora in votazione è giusto ed io voterò a favore (io non guardo le firme) altrimenti tutti gli uffici del lavoro finiranno per non funzionare più. Abbiamo un numero crescente di disoccupati che

premono sugli uffici del lavoro e per giunta non forniamo a tali strutture neanche il personale per lavorare. L'emendamento è giusto e noi voteremo a favore.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Vorrei ricordare al senatore Crocetta che l'argomento fu oggetto di una lunga discussione in Commissione e, come forse il senatore Abis ricorda, la salvaguardia è già contenuta nell'articolo 8, in maniera forse poco percepibile. L'argomento fu in realtà già oggetto di discussione, per cui ritengo che tutti e quattro questi emendamenti siano in sostanza superati.

CROCETTA. È vero, sono improponibili.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, sulla improponibilità degli emendamenti lasci decidere la Presidenza.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, mi pare doveroso, nell'annunciare il voto favorevole a questo emendamento, ricordare come l'opera delle agenzie del lavoro in questo periodo di gravissima crisi e di difficoltà economiche vada riconosciuta e vada loro data la possibilità di continuare a lavorare, permettendo le assunzioni a tempo determinato, come è riconosciuto anche ad altri istituti e ad altre categorie.

PRESIDENTE. In rapporto all'osservazione fatta dal Ministro, la Presidenza si riserva di valutare se l'osservazione è tale da consigliare una proposta di coordinamento. In questo momento non mi sentirei di assumere una decisione al riguardo.

Metto ai voti l'emendamento 9.2053, presentato dal senatore Marniga e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2054, presentato dal senatore Orsini e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 9.2010, del senatore Brescia, è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.2050b, presentato dal Governo, nell'ulteriore nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2055, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 9.2056, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.2003, presentato dalla senatrice Minucci Daria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2004, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.2057, presentato dai senatori Covatta e Scheda, è inammissibile. Di conseguenza è inammissibile anche l'emendamento 9.2058, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, di identico contenuto. Ugualmente inammissibili sono gli emendamenti 9.2059, presentato dalle senatrici Pellegatti e Daniele Galdi, e l'emendamento 9.2060, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, di solito non sollevo questioni sulle dichiarazioni di inammissibilità di taluni emendamenti. In questo caso, tuttavia, non riesco a capire come si è agito.

Avevamo presentato un emendamento che è stato dichiarato inammissibile insieme ad un altro, presentato dal senatore Covatta, di identico contenuto, entrambi riguardanti la questione delle aspettative sindacali nel suo complesso, compresi i permessi. Ora, invece, l'emendamento 9.2060 riguarda esclusivamente i permessi sindacali; questi ultimi sono limitati nel tempo, mentre le aspettative hanno un andamento periodico lungo. I permessi sindacali possono avere anche la durata di alcune ore; il personale, di conseguenza, non viene assolutamente sostituito. Non riesco a capire come fate a ridurre del 50 per cento i permessi sindacali, quando essi riguardano - lo ripeto - periodi brevissimi nell'arco della giornata. Tale riduzione come fa a determinare un risparmio, e questo come viene calcolato? Come fate a stabilire per legge che i permessi sindacali si riducono del 50 per cento?

Ho voluto che queste mie considerazioni venissero messe agli atti perchè rimanga traccia del modo pasticciato con cui si agisce. Purtroppo la vostra decisione è inappellabile, però questo emendamento non è inammissibile. Non capisco - lo ripeto - come si faccia a scrivere una norma così pasticciata.

PRESIDENTE. Ovviamente, senatore Crocetta, la sua dichiarazione risulterà nei resoconti della seduta. Tuttavia la Presidenza conferma il proprio orientamento.

COVATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA. Signor Presidente, mi trovo nella stessa condizione del senatore Crocetta, a testimonianza del fatto che le dichiarazioni di inammissibilità sono imparzialmente distribuite. Imparzialmente e capricciosamente, signor Presidente, dal momento che, come rilevava il senatore Crocetta, non si vede il motivo di certe decisioni.

Già ieri mattina vi è stata un'altra dichiarazione di inammissibilità che ha colpito un mio emendamento e non altri tre, fortunatamente presentati da tre Gruppi diversi, che ottenevano lo stesso identico effetto (per cui non ho protestato). Mi sembra che la Presidenza dovrebbe valutare con maggiore rigore le dichiarazioni di inammissibilità.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGATTI. Signor Presidente, anch'io vorrei manifestare alcune perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 9.2059. Al riguardo dovremmo riflettere: la riduzione del 50 per cento dei permessi sindacali non era assolutamente prevista nel testo originale del Governo. Si tratta di una modifica introdotta dalla 5ª Commissione, mentre nel testo e nella scheda tecnica presentati dal Governo non era quantificato il relativo risparmio.

L'emendamento da noi presentato si differenzia dal testo della Commissione nell'ultima parte, là dove si dice che la riduzione va realizzata gradualmente nell'arco temporale di vigenza dei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Vorrei allora capire se la riduzione del 50 per cento verrà introdotta improvvisamente a seguito dell'approvazione del disegno di legge ora in esame. Se così avvenisse, sorgerebbero notevoli problemi e dovrebbero rientrare tante persone che dovrebbero essere messe a disposizione perchè magari non ci sono nemmeno i posti sufficienti. Occorrerebbe quindi una valutazione molto seria.

Comunque - ripeto - al di là del contenuto dell'emendamento, non capisco il motivo della dichiarazione di inammissibilità quando la soppressione del 50 per cento dei permessi sindacali non era neanche prevista nel testo del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza conferma la propria decisione. Alla Presidenza dispiace che siano state usate parole non adeguate allo scrupolo con il quale cerca di lavorare e condurre i lavori di questa Assemblea. Nel caso specifico, è stata dichiarata l'inammissibilità di emendamenti presentati da colleghi appartenenti ai Gruppi più diversi;

questo dimostra che non c'è, da parte della Presidenza, uno sguardo particolare per le questioni sollevate dall'uno o dall'altro Gruppo. (*Commenti del senatore Marchetti*). Ferma restando l'assunzione di responsabilità propria della Presidenza, vorrei sottolineare che nel nostro orientamento il punto di riferimento è costituito dal parere della 5ª Commissione, anche se le decisioni sono assunte dalla Presidenza.

Ricordo che è stato dichiarato inammissibile anche l'emendamento 9.2061, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 9.2062, presentato dalle senatrici Daniele Galdi e Pellegatti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2063, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2064, presentato dalle senatrici Pellegatti e Daniele Galdi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2065, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2066, presentato dal senatore Covatta e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.2067, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 9.62, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2068.

Ricordo che il relatore si è rimesso alla decisione del Governo e pertanto invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei spiegare ai senatori che si tratta di un semplice chiarimento interpretativo di una norma. La legge istitutiva

del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prevede che la direzione dei dipartimenti venga affidata per la durata in carica del Ministro, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 per gli incarichi presso la Presidenza del Consiglio. Tale misura consente una notevole flessibilità anche limitatamente alla specificità del Ministero in oggetto.

Per questa ragione, si rende necessario un chiarimento interpretativo della norma poichè la Presidenza del Consiglio ha ritenuto che la nomina degli esperti e dei direttori dei dipartimenti gravi sul contingente dei posti degli esperti e non sulla dotazione organica dei posti di qualifica di dirigente generale. Sarebbe grave l'interpretazione che sta emergendo, secondo noi non rispettosa del criterio della norma, per la quale si fa gravare il dirigente esperto sull'organico del Ministero.

Questa necessità di chiarimento per il Ministero è richiamata in analogia a quanto già avviene per la Presidenza del Consiglio e per tali ragioni il Governo insiste nella richiesta di una votazione favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 9.2068, presentato dal senatore Ricevuto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto a titolo personale.

L'articolo 9 (il primo della sezione II concernente norme sul personale) è intitolato: «Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori luogo, comandato e distaccato». In relazione a questo articolo, che riguarda l'organizzazione del personale, per ben due volte sono stati respinti emendamenti concernenti il confronto con le organizzazioni sindacali. Ritengo che questo sia inammissibile e quindi, a prescindere dal contenuto dell'articolo in esame, che di per sè potrebbe anche essere soddisfacente, non posso esprimere voto favorevole, per ragioni di principio.

Sono convinto che tutti dovremmo essere interessati ad un confronto continuo con le organizzazioni sindacali. Dichiarare per ben due volte che non è necessario sentire le organizzazioni sindacali, anzi ribadire che queste non vanno sentite è a mio avviso del tutto inaccettabile. Sono rimasto sorpreso anche dal fatto che su uno di questi due emendamenti la 5ª Commissione, in Aula, abbia espresso parere favorevole e poi abbia votato contro. Questo mi induce a ritenere che vi sia quanto meno disattenzione su un argomento di tale rilevanza.

Se tutto ciò nasconde una volontà punitiva nei confronti delle organizzazioni sindacali (come talvolta trapela), non posso - nel dichia-

rare voto contrario sull'articolo 9 - che esprimere la mia protesta su una questione che considero di principio e sulla quale richiamo l'attenzione di tutto il Senato.

CONDARCURI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDARCURI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista esprimerà voto contrario all'articolo 9. Nel suo complesso, infatti, l'articolo in esame si ispira alla filosofia alla base di tutta la finanziaria: privatizzazioni, razionalizzazione; si razionalizzano i servizi, gli organici, l'organizzazione del lavoro.

Noi di Rifondazione comunista ci siamo battuti anche per modificare e migliorare con i nostri emendamenti quanto previsto nell'articolo 9 al fine di attenuare gli effetti negativi sui lavoratori da esso considerati.

Esprimiamo voto contrario per diverse motivazioni, una delle quali riguarda il comma 20, di cui si è discusso poc'anzi, volto a regolamentare la materia dei permessi e delle aspettative sindacali.

Al riguardo avevamo presentato un emendamento che è stato dichiarato inammissibile. Non torno su questo argomento poichè esso è già stato affrontato. La nostra proposta emendativa era volta a sopprimere il comma 20 che, a nostro avviso, rappresenta un grave atto contro i lavoratori ed i sindacati, in particolare contro le libertà sindacali. Non si può cancellare con un colpo di penna questo prezioso istituto di democrazia conquistato dai lavoratori, che riguarda la presenza delle organizzazioni sindacali all'interno delle aziende, le attività connesse all'intera materia concernente i rapporti dei lavoratori, la contrattazione e quindi anche la capacità e la possibilità di riunione nei luoghi di lavoro.

Si tratta di una questione che a nostro avviso non può essere affrontata così superficialmente. Il problema della riduzione dei permessi sindacali deve essere affrontato seriamente, data la sua rilevanza, con i sindacati, con i lavoratori dentro le aziende, lasciando alla contrattazione il compito di trovare su questo argomento una soluzione ragionata e democratica che scaturisca dal confronto con gli interessati.

Anche per questi motivi, quindi, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà contro l'articolo 9.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatrice, prima di darle la parola, vorrei chiarire se il senatore Smuraglia è intervenuto a titolo personale oppure se lei prende una posizione diversa dal suo Gruppo.

D'ALESSANDRO PRISCO. Il senatore Smuraglia all'inizio del proprio intervento ha detto di parlare in dichiarazione di voto a titolo personale.

PRESIDENTE. Pertanto, ha facoltà di parlare.

D'ALESSANDRO PRISCO. La mia dichiarazione di voto è quella del Gruppo del PDS: annuncio il voto di astensione del mio Gruppo sull'articolo 9, motivandolo sostanzialmente con un giudizio non negativo sui contenuti. Infatti, nell'articolo 9 sono contenuti elementi di innovazione molto profonda che sarebbe assai positivo se riuscissero ad essere effettivamente realizzati. Quindi vi è anche in noi l'auspicio che si possano realizzare tali elementi di innovazione.

Tuttavia, secondo il giudizio mio personale e di tutto il Gruppo del PDS, riteniamo estremamente negativo il fatto che il Governo abbia ritenuto di dover respingere gli emendamenti con i quali noi tendevamo ad introdurre un ruolo delle organizzazioni sindacali in una operazione di così grande portata positiva qual è quella della mobilità nelle pubbliche amministrazioni. Voglio dire anche molto brevemente che io condivido il giudizio che ha espresso il collega Smuraglia, ma non condivido la conclusione che lo porta a votare contro questo articolo.

Quindi noi riteniamo assai grave che vi sia stata questa sottovalutazione. Devo dire anche che non ne comprendo il senso, perchè mi sembra che il Governo sia consapevole di aver introdotto nella legislazione degli elementi di grande innovazione; non riesco a capire perchè non abbia valutato il ruolo delle organizzazioni sindacali come elemento di possibile rafforzamento in un'operazione complessa che interverrà in un grande intrico di interessi, in un grande intrico di reciproci sostegni interni alla pubblica amministrazione. Non comprendo come mai non abbia valutato come elemento di rafforzamento dell'operazione di innovazione quella presenza a livello di consultazione, perchè ovviamente nessuno ha proposto la contrattazione. Non ha compreso che si trattava di introdurre un elemento di rafforzamento della propria possibilità di condurre in porto un'operazione di questo genere. Questo è ovviamente nella libertà di valutazione del Governo e non lo contestiamo. Tuttavia valutiamo questo fatto molto gravemente.

Si tratta di una grossa macchia per un'operazione di innovazione. Confermo pertanto che il voto del Gruppo del PDS è di astensione.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, la lettura di questo articolo ci fa vedere il tentativo di razionalizzare il lavoro dei pubblici dipendenti. Però, osservando attentamente le diverse disposizioni, si notano delle contraddizioni che forse derivano dalla scarsa esperienza di quello che accade nelle pubbliche amministrazioni.

Per esempio, al comma 2, prevedere la data del 31 agosto 1993, anche se c'è il termine «provvisoriamente», fa pensare che si abbia una cognizione estremamente limitata di quel che succede negli enti locali. In Sicilia, per esempio, dove decine e decine di comuni sono stati sciolti o si sono autosciolti, nessun provvedimento è stato adottato per

individuare qual è la pianta organica necessaria. Quei comuni al 31 agosto sicuramente non erano in regola con le delibere necessarie.

Allora, poichè andremo a votare il 21 novembre, si poteva dare la possibilità anche a queste amministrazioni di mettersi in regola. Sarebbe stata più ragionevole, per esempio, la data del 31 dicembre 1993 che non quella del 31 agosto scorso, anche perchè la legge finanziaria non sarà approvata prima del 31 dicembre.

La disattenzione del Governo su questo punto è totale, per cui è quasi inutile continuare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità)

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare entro 60 giorni dalla richiesta assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 75 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi

dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L) dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1994, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

10.1

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.4

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'anno 1994 le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni di personale per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1º luglio 1993 e non coperti, nei limiti del 75 per cento relativamente al personale del ruolo sanitario e del 10 per cento relativamente al restante personale».

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «75» con l'altra: «90».

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le regioni incrementano i fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in quota percentuale proporzionale alle maggiori entrate realizzate rispetto all'anno 1991 dalle unità sanitarie locali, anche per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della presente legge».

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per lo stesso comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, è soppresso il fondo di incentivazione di cui all'articolo 57, comma 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1990, n. 384».

Sopprimere il comma 6.

10.2005

CARRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.» con le parole: «che non siano per posti che si rendano vacanti per cessazione dal servizio e non coperti.».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

10.2006 (Nuovo testo)

MANARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. Al fine di consentire la nuova organizzazione dei servizi veterinari secondo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992 il blocco del *turn over* e delle nuove assunzioni non si applica nei confronti dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali».*

Conseguentemente, ridurre la seguente autorizzazione di spesa: «legge n. 413 del 1991, cap. 3479 "Finanze": lire 50 miliardi».

10.2001

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. Al fine di consentire la nuova organizzazione dei servizi veterinari secondo la norma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992 il blocco del *turn over* e delle nuove assunzioni non si applica nei confronti dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali».*

10.2003

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.6

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

10.2007

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Trascorsi 60 giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare ulteriori deroghe per la copertura di posti utili al mantenimento dei servizi, al fine di escludere il ricorso alle convenzioni o agli appalti».

10.2008

DIONISI, GRASSANI, CROCI, SALVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria dei servizi di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

10.14

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

10.15

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per le strutture sanitarie che presentano carenze di personale medico o paramedico superiori al 20 per cento della pianta organica».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazione di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici, esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

10.11

DIONISI, GRASSANI, CROCI, SALVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per i servizi di prevenzione, consultori familiari, materno-infantili».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.13

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il personale infermieristico e tecnico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è del 25 per cento».

10.12

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, agli ufficiali medici, veterinari e farmacisti delle Forze armate cessati dal servizio permanente per raggiunti limiti di età per il periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria di cui all'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113».

10.2009

RAPISARDA, PISCHEDDA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a lire 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposizione della tassa patrimoniale deve essere normativa-mente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annual-mente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente imposta patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie di qualsiasi tipo».

10.17

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

10.2011 (Nuovo testo)

MANARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'istituto dell'incentivazione di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 è soppresso e ricontrat-tato in sede di rinnovo contrattuale».

10.19

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di rinnovo contrattuale l'istituto dell'incentivazione, di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, viene ridefinito sulla base dei seguenti criteri:

a) la quota di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 non può eccedere il 30 per cento della retribuzione di ogni singolo lavoratore;

b) tutti i lavoratori del servizio sono ammessi alla partecipazione della quota dell'incentivo».

10.20

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «non può eccedere» fino alla fine del comma con altre: «non può eccedere gli stanziamenti relativi all'anno 1991».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

10.2012 (Nuovo testo)

MANARA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il 75 per cento» con le altre: «il 70 per cento»; dopo il primo periodo aggiungere le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995 l'importo dei fondi predetti è ridotto al 95 per cento».

Conseguentemente al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

10.2013

PAVAN

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.29

DIONISI, GRASSANI, CROCI, SALVATO

Sopprimere il comma 4.

10.2014

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI,
RUSSO Giuseppe

Sopprimere il comma 4.

10.30

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, come richiamato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è rilasciato di diritto ai medici abilitati entro il 31 dicembre 1994 sempre che presentino domanda d'iscrizione entro il 30 giugno 1995 alla graduatoria regionale di medicina generale».

10.2004

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

10.31

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «a far data dal 1° gennaio 1994 fino».

10.32

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.34

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962, cap. 1339, Presidenza del Consiglio: lire 26 miliardi;

legge n. 71 del 1976, cap. 1611, Commercio estero: lire 20 miliardi».

10.2002

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «5.000» con l'altra: «6.000».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 18, comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, se di sesso maschile, e ai cinquantasei anni se di sesso femminile».

10.2017

MARINUCCI MARIANI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

10.33 (Nuovo testo)

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

10.2000

COMPAGNA

Sopprimere il comma 6.

10.2016

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Sopprimere il comma 6.

10.35

RASTRELLI, PONTONE, SIGNORELLI

All'emendamento 10.37, sostituire le parole: «e l'equivalente importo viene assorbito nella normale retribuzione», con le altre: «in indennità professionale. Tale indennità va corrisposta al personale effettivamente ed istituzionalmente esposto a rischio radiologico. Le altre figure professionali sottoposte a rischio radiologico in maniera discontinua vanno nuovamente individuate, entro il 31 gennaio 1994, dagli organi della Unità sanitaria locale attraverso l'apposita commissione prevista dalle norme contrattuali. Tali organi sono responsabili della mancata o inidonea individuazione».

10.37/1

BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel prossimo rinnovo del contratto del personale del comparto sanitario viene soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge n. 460 del 1988, e l'equivalente importo viene assorbito nella normale retribuzione».

Consequentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

10.37

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazione di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

10.39

DIONISI, GRASSANI, CROCETTA, SALVATO

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

10.2003a

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dello Statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267».

10.2018

RIZ, RUBNER, DUJANY

Successivamente è stata presentata la seguente riscrittura dell'emendamento 10.37/1:

All'emendamento 10.37, sostituire le parole: «nella normale retribuzione», con le altre: «in indennità professionale. Tale indennità va corrisposta al personale effettivamente ed istituzionalmente esposto a rischio radiologico. Le altre figure professionali sottoposte a rischio radiologico in maniera discontinua vanno nuovamente individuate, entro il 31 gennaio 1994, dagli organi della Unità sanitaria locale attraverso l'apposita commissione prevista dalle norme contrattuali. Tali organi sono responsabili della mancata o inidonea individuazione».

10.37/1 (Testo corretto)

BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

DIONISI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

* CARRARA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 10, anche se in Commissione su questo aspetto si è riflettuto approfonditamente.

L'elemento centrale di questo emendamento è legato alla considerazione che ci troviamo in una fase di transizione: sono in atto una modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia sanitaria e una ristrutturazione delle USL e inoltre più volte il Ministro si è resa disponibile ad aprire una fase di contrattazione. Per tutti questi motivi non si può consentire una riduzione del *turn over*, così come proposta, del 50 per cento. Questa scelta comporterebbe sì una razionalizzazione ma anche uno squilibrio per quanto concerne la distribuzione del personale a seconda delle varie zone.

A nostro parere portando il limite del *turn over* al 75 per cento per il personale del ruolo sanitario e al 10 per cento per il personale amministrativo si può raggiungere l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo del personale.

Sollecitiamo perciò il Governo a rivedere la posizione assunta in Commissione rispetto all'emendamento 10.2005, anche alla luce dei rischi che l'exasperazione dei problemi potrebbe produrre sul territorio.

MANARA. Do per illustrati gli emendamenti 10.2006, 10.2011, 10.2012, 10.30, 10.32 e 10.33.

TURINI. Diamo per illustrati tutti i nostri emendamenti.

ROCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 10.2003 tende in sostanza ad evitare che quando nella pianta organica si liberi un posto lo si ricopra con personale che abbia competenze diverse. Siccome nell'impianto complessivo delle piante organiche del Ministero e dei servizi sanitari l'organizzazione dei servizi veterinari richiede una specificità, soprattutto per crescenti ragioni di controllo e di salute pubblica, si rende necessaria l'approvazione del presente emendamento.

Peraltro l'emendamento in oggetto è frutto di un approfondito scambio di informazioni con gli organi competenti che la Commissione ha più volte valutato positivamente.

RIZ. Signor Presidente, illustro contemporaneamente gli emendamenti 10.2007 e 10.2018, il cui spirito è molto semplice: essi si basano sul chiaro indirizzo dello Statuto che dà competenza primaria alla regione in materia relativa all'ordinamento e soprattutto sulla norma di attuazione «*omnibus*», decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992, varato in attuazione del «pacchetto» di accordi tra Stato e regione. Al primo articolo il decreto stabilisce che «la regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari. Nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera non inferiori agli *standards* minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali, relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma, sono esercitate nei limiti previsti dallo Statuto». Inoltre, il comma 2 di tale articolo aggiunge che, per quanto riguarda «le professioni sanitarie, gli ordini e i collegi professionali, nonchè gli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197. La facoltà di organizzare i predetti esami è estesa anche alla provincia di Trento».

Ora, onorevoli colleghi, in base a questa normativa, ci è riconosciuta una competenza autonoma molto ampia e quindi non è possibile che ci venga tolta la possibilità di regolamentare, in virtù della nostra autonomia, le competenze relative alla materia sanitaria. Per questa ragione, il sottoscritto, insieme ai colleghi Rubner e Dujany, ha presentato l'emendamento 10.2018, che recita testualmente: «Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dello Statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267».

Onorevoli colleghi, non è che noi vogliamo – è questo il punto centrale – più soldi o che pretendiamo prerogative particolari; vogliamo soltanto poter esercitare, anche in futuro, così come ci è stato riconosciuto dagli accordi stipulati poco tempo fa (il decreto infatti è del 1992 e voi mi renderete atto che si tratta di un accordo che abbiamo approvato anche in quest'Aula), questa attività senza avere limitazioni.

Del resto, signor Ministro della sanità, lei è stata recentemente in provincia di Bolzano e, se le parole hanno un senso, lassù ha dichiarato che è esemplare quanto noi stiamo facendo in materia sanitaria. Non voglio lodare la mia terra perchè forse sono esemplari anche altre province, però credo che abbiamo amministrato molto bene la sanità nel nostro territorio. Lei sa, signor Ministro, che abbiamo ridotto al minimo il personale sanitario e che, in confronto ad altre USL, siamo

attestati sui livelli largamente inferiori alla media. Questa autonomia dunque non vogliamo lasciarcela togliere come pure non vogliamo far sorgere conflittualità tra le norme statali e quelle delle due province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige. *(Applausi del senatore Dujany).*

RAPISARDA. Signor Presidente, l'emendamento 10.2009 deve intendersi illustrato.

PAVAN. Signor Presidente, ritengo che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.25 avvenuta questa mattina, l'emendamento 10.2013 a mia firma sia di fatto assorbito.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.2014, 10.2017 e 10.2000 si intendono illustrati.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, anche l'emendamento 10.37/1 deve intendersi illustrato.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 10.2005, 10.2003, 10.2009, 10.2000, 10.2016, 10.2003a, 10.14, 10.15 e 10.35.

Desidero inoltre ricordare che conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 5.25, che ha modificato alcune parti dei commi 3 e 6 dell'articolo in esame, sono preclusi gli emendamenti 10.17, 10.19, 10.20, 10.34, 10.2002, 10.2017, 10.37/1, 10.37, 10.2011, 10.2012, 10.33 e 10.2013.

A questo punto, sospendiamo la discussione del disegno di legge n. 1508 - che è rinviata a domani - e, secondo la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, passiamo al successivo argomento all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni» (1586) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Favilla, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame è assai semplice, per cui la mia relazione sarà estremamente stringata. Esso prevede alcune misure volte ad accelerare le procedure relative alla privatizzazione delle aziende possedute o controllate dallo Stato, nel caso in cui si rendano necessarie fusioni o scissioni. Con l'articolo 1 del decreto-legge da convertire, vengono portati da due mesi ad uno i termini entro cui i creditori della società possono presentare opposizione alle deliberazioni, delle società stesse, di procedere a fusioni o scissioni.

L'articolo 2 del decreto-legge da convertire prevede che la scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possa essere attuata anche se vi è opposizione dei creditori. Viene altresì autorizzato il Ministro del tesoro a prestare la garanzia dello Stato nel caso in cui il tribunale richieda la prestazione di idonea garanzia. Si tratta, come appare evidente, di modifiche soltanto procedurali e tali da lasciare immutate, nella sostanza, le norme del codice civile poste a garanzia dei creditori. Per cui la Commissione in sede referente ha espresso parere favorevole, e raccomandando perciò all'Aula la conversione di questo decreto-legge. Segnalo che il testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto di cui si chiede la conversione in legge si propone di accelerare i tempi previsti per le dismissioni delle partecipazioni pubbliche, come ha spiegato opportunamente il relatore, senatore Favilla, che ringrazio, sottolineando l'importanza di una immediata conversione in legge del decreto all'esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

TOSSI BRUTTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri ricadenti sul bilancio dello Stato vengano coperti a carico degli usuali capitoli di riserva».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a un mese per le operazioni di fusione e scissione poste in essere da società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 dello stesso codice, da cui risultino società parimenti controllate.

Articolo 2.

1. La scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è attuata nonostante l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponga la prestazione da parte della società di idonea garanzia, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie» (1598) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento torna all'esame dell'Aula del Senato, che aveva già licenziato il testo nel settembre scorso. Il provvedimento era però poi decaduto per decorrenza dei termini; il Governo l'ha reiterato, è stato approvato dalla Camera dei deputati e torna a noi per la definitiva approvazione.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire concretamente l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito poi con successive modificazioni dalla legge n. 75 sempre del 1993. Tale articolo disciplina infatti il sistema di revisione provvisorio delle nuove tariffe di estimo imperniato sulla proposizione di ricorsi da parte dei comuni, in prima istanza alle commissioni censuarie provinciali, in seconda istanza alla commissione censuaria centrale. Va tenuto conto che dagli esiti di tali ricorsi entro il 31 dicembre 1993 il Ministro delle finanze potrà disporre con apposito decreto la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe e delle rendite, nonchè dei criteri di classamento. Purtroppo la costituzione di alcune commissioni provinciali non è avvenuta con l'immediatezza che sarebbe stata necessaria, in quanto che il Consiglio superiore della magistratura non ha provveduto alla nomina dei presidenti delle commissioni in tempo utile; nè è possibile a questo punto ipotizzare la formazione di un

silenzio-assenso, proprio a causa dell'inesistenza dell'organo. Con il decreto-legge al nostro esame si è perciò stabilito che i ricorsi tempestivamente presentati e non decisi per mancata costituzione degli organi competenti si intendono accolti. Resta salva la facoltà del Ministero delle finanze di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, eventuali ricorsi presso la commissione censuaria centrale.

Considerato che siamo già al 4 novembre e che quindi la scadenza per l'emanazione del decreto del Ministero delle finanze è ormai prossima, invito l'Assemblea a convertire definitivamente – mi auguro – il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, al di là della necessità di questo decreto-legge per evitare la paralisi di un importante istituto in un periodo fortemente innovativo per gli estimi catastali (vanno considerati infatti il nuovo tributo locale ma anche gli effetti sull'intero sistema della tassazione del reddito e dei patrimoni), vi è da fare una riflessione di fondo sul fatto che le procedure di nomina e di individuazione dei presidenti e dei membri delle commissioni censuarie sollevano grosse perplessità.

Se i compensi fossero notevolmente più alti, probabilmente il reclutamento sarebbe più facile, ma non ci si può nascondere che ricorrere per la nomina dei presidenti alla magistratura ordinaria, fortemente impegnata su altri fronti e comunque oberata dall'esame di procedimenti di ogni specie, crea di fatto una quantità di posti scoperti veramente allarmante e per la quale in questa sede si provvede soltanto con un «tampone». D'altra parte, abbiamo anche constatato che il Consiglio superiore della magistratura non è sollecito negli adempimenti previsti dalla normativa del contenzioso in esame.

Quindi mi voglio far interprete di un sentimento diffuso tra molti colleghi e anche tra gli amministratori locali e coloro che in questa materia hanno un interesse rilevante, in quanto contribuenti, e chiedere una sollecita giustizia tributaria in materia di estimi catastali, estimi che non valgono per una volta sola ma in permanenza. Anche con le norme tese ad una semplificazione tributaria, che dovremo esaminare, occorrerà cercare di attuare un sistema di procedure sostitutive sia per quanto riguarda i soggetti competenti alle nomine, sia per quanto riguarda i membri delle commissioni censuarie e i loro presidenti. Con queste procedure sostitutive dovrebbero restare le attuali competenze, ma si dovrebbe anche evitare di arrivare a provvedimenti tampone come questo sul silenzio-assenso, che implica poi il trasferimento al massimo livello – alla commissione censuaria centrale – di una tematica da cui essa rischia di essere travolta.

Diverso è il caso in cui la commissione censuaria centrale ha solo da vagliare decisioni assunte dalle commissioni di grado inferiore da quello in cui con una procedura automatica di silenzio-assenso tale commissione deve supplire alle altre. Non possiamo fare a meno di notare che in questo modo nella sostanza viene meno proprio la

garanzia della pluralità dei giudizi che è una garanzia per lo Stato e per il contribuente e che nello stesso tempo consente all'organo superiore di effettuare non un'attività di supplenza, ma un'attività di impostazione generale. È da ricordare che questa materia in parte è giuridica ma per il resto è altamente tecnica e quindi è importante avere indirizzi generali ma anche giudizi tecnici specifici. È estremamente rischioso porre la commissione censuaria centrale nella situazione di adottare quei metodi che, per esempio in occasione della *minimum tax*, sono stati giustamente deprecati poichè prevedono misure standardizzate, buone per tutti, in mancanza della possibilità di procedere ad analisi specifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto in precedenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non desidero aggiungere nulla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione

di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-ter del suindicato articolo 2.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, il relatore ed il senatore Forte hanno spiegato la motivazione che ha indotto il Governo a presentare questo decreto-legge. Vorrei allargare i temi della discussione, anche per motivare le ragioni del nostro voto favorevole su questo decreto. È comprensibile che quest'anno si sia determinata una mancata costituzione delle commissioni perchè i presidenti, per lo più giudici, non sono stati nominati o, se nominati, non hanno accettato. Dobbiamo porci il problema, tuttavia, per l'anno prossimo perchè si prevede la revisione delle tariffe d'estimo (che stanno assumendo una importanza determinante in quanto rappresentano il parametro in base al quale oggi si paga l'ICI e l'IRPEF sugli immobili, quindi provocando un notevole gettito fiscale) entro il 31 dicembre. Il rischio è che nel 1994 nessuna commissione censuaria potrà essere in grado di esaminare i ricorsi.

Abbiamo ieri discusso a lungo un emendamento presentato dal Governo all'articolo 4 del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, riguardante l'incompatibilità dei magistrati. Con quell'emendamento, che è stato poi approvato, si prevede che i magistrati non possano accettare incarichi ad esclusione di quelli tassativamente indicati. Fra questi ultimi, tuttavia, non è prevista la presidenza delle commissioni censuarie nè – mi rivolgo a lei, signor Presidente – delle commissioni di assegnazione delle case popolari. Ma, ad esempio, la nostra regione, la Puglia, prevede che tale commissione debba essere presieduta da un magistrato in funzione o in pensione.

Tutto questo potrà determinare – se quell'emendamento ricordato verrà approvato anche dalla Camera dei deputati – la impossibilità del funzionamento di tante commissioni e di tanti organismi amministrativi del nostro paese.

Vorrei cogliere quest'occasione per rivolgere una domanda al Governo. Mi dispiace che il sottosegretario Triglia non stia ascoltando il mio intervento con il quale sto ponendo un problema che richiederebbe la sua attenzione. Sottosegretario Triglia, ho richiamato cortese-

mente la sua attenzione perchè con l'emendamento approvato ieri sera concernente l'incompatibilità degli incarichi dei magistrati, rischiamo l'anno prossimo...

LAURIA. Il senatore Piccolo ha ragione, sottosegretario Triglia!

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non si faccia tentare dal senatore che siede accanto a lei. Il senatore Piccolo si sta rivolgendo a lei per esporre un problema.

PICCOLO. L'anno prossimo tutte le commissioni censuarie non potranno funzionare perchè i magistrati, per via della norma approvata ieri sera, risultano incompatibili ad assolvere altri incarichi. Fra gli incarichi per cui esiste l'incompatibilità, c'è anche la presidenza delle commissioni censuarie. Onorevole Sottosegretario, come potranno funzionare l'anno prossimo le commissioni censuarie, se questo testo di legge verrà approvato anche dalla Camera dei deputati?

Bisogna correre tempestivamente ai ripari, predisponendo sin da ora tutti i rimedi necessari e le opportune modifiche legislative in modo da consentire la presidenza di tali commissioni anche a figure diverse dai magistrati, se vogliamo che queste continuino a funzionare.

Questa è la raccomandazione che rivolgo al Governo. Per quest'anno, proprio perchè la norma prevede che quanto accolto a seguito dei ricorsi presentati debba avvenire ad invarianza del gettito fiscale e quindi ricadere sugli altri comuni, riteniamo che limitare tale possibilità a trentacinque commissioni censuarie sia tollerabile; un'ulteriore estensione - e l'anno prossimo vi è il rischio che possa riguardare tutti - non è assolutamente condivisibile.

Pertanto, dichiariamo il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, anche se questo decreto-legge non ci soddisfa pienamente. In Commissione, infatti, avevamo chiesto che venisse recepito un emendamento volto a prevedere una sanatoria per quei comuni che con un brevissimo ritardo avevano presentato ricorso successivamente alla scadenza dei termini previsti, ritardo dovuto anche ad una errata interpretazione del termine di scadenza del ricorso stesso.

Anche se - ripeto - non riteniamo del tutto soddisfacente il contenuto del provvedimento, voteremo a favore della sua approvazione.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRUFFI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista soprattutto in riferimento alle approfondite e motivate considerazioni svolte dal senatore Forte.

PRESIDENTE Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993» (1578) (Approvato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha concluso ieri i propri lavori e quindi è autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* FRASCA, *relatore*. Signor Presidente, occupo soltanto per qualche istante il posto da cui in questi giorni troneggia il senatore Abis. In questo nostro Parlamento ci sono posti non trasferibili, per cui non voglio correre il rischio di essere denunciato per occupazione abusiva di suolo altrui.

Tornando al provvedimento in discussione, esso non è altro che la reiterazione del precedente decreto-legge n. 224 del 1993, su cui ebbe già occasione di discutere, pervenendo alla sua approvazione, questa stessa Aula.

Rispetto al testo approvato a suo tempo dal Senato, la Camera dei deputati ha introdotto un'opportuna modifica all'articolo 3, in base alla quale si dispone che l'indennità giornaliera viene corrisposta ai pescatori che risultano occupati nelle imprese nel periodo di ferma e si fa carico all'impresa medesima, pena la non riscossione dell'indennità giornaliera, di corrispondere a ciascun pescatore il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Si tratta di una modifica opportuna, per cui sollecito quest'Aula ad approvare il provvedimento. Vorrei aggiungere che la 9ª Commissione permanente, agricoltura e produzione agroalimentare, nell'esprimere il proprio parere favorevole all'iter conclusivo del provvedimento, ha sottolineato la necessità di dare fondamento scientifico valido alla fissazione del periodo di fermo biologico della pesca e di rivedere e integrare i sistemi di indennizzo e di trattamento previdenziali previsti per i pescatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pinna, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso che il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura relativo agli anni 1991-1993, approvato con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1991, n. 12, stabilisce al capitolo 3, paragrafo 3.2.3., punto 2, lettera c) la costituzione di una riserva, fino alla concorrenza del 40 per cento del *plafond* di tonnellaggio e potenza motori, in favore di iniziative localizzate in Sardegna;

considerato che tale riserva riconosce uno squilibrio a danno della Sardegna rispetto alle altre aree del paese tra il tonnellaggio di naviglio operante nell'Isola e il numero di licenze concesse rapportate alle risorse ittiche accertate;

constatato che a distanza di tre anni dal varo del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura non si è ancora provveduto a costituire la riserva ivi prevista a favore degli operatori presenti in Sardegna e alla concessione delle relative licenze,

impegna il Governo:

a dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui al capitolo 3, paragrafo 3.2.3., punto 2, lettera c) del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1991-1993.

9.1578.1.

PINNA, CHERCHI, NERLI

Il Senato,

premesso che la legge n. 302 del 28 agosto 1989, relativa al credito peschereccio di esercizio, non ha la dotazione finanziaria idonea a far fronte alle richieste delle imprese di pesca tantochè giacciono ben 691 domande di credito già istruite ed inevase per mancanza di fondi;

che la mancanza di dotazione finanziaria della suddetta legge n. 302 del 1989 non consentirebbe neppure il rinnovo delle cambiali azzurre in scadenza entro il 31 dicembre 1993, rischiando di provocare l'immediata chiusura di numerose aziende ed imprese di pesca, con gravi riflessi economici e sociali;

che la legge 21 agosto 1991, n. 267, di cui al capitolo 8599 dello stato di previsione per il 1993 del Ministero della marina mercantile, presenta una disponibilità finanziaria non utilizzata,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente tutte le iniziative atte ad utilizzare la somma non impegnata di lire 9.000 milioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n. 267, per il rifinanziamento del credito peschereccio di cui alla legge n. 302 del 1989.

9.1578.2.

PINNA, CHERCHI, NERLI, FORTE, PELELLA

Il senatore Pinna ha facoltà di parlare.

PINNA. Signor Presidente, il mio intervento consisterà semplicemente nella breve illustrazione dei due ordini del giorno perchè nel merito del provvedimento mi riconosco in quanto poc'anzi richiamato dal relatore; aggiungerò soltanto qualche rilievo per il fatto che provvedimenti del tutto prevedibili sono sempre affidati a decreti-legge che intervengono - come in questo caso - quando il fermo biologico in alcune realtà è già concluso.

Per quanto riguarda il primo ordine del giorno esso richiama un adempimento previsto dal Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura relativo agli anni 1991-1993. Quel piano prevede la costituzione di una riserva, fino alla concorrenza del 40 per cento del *plafond* di tonnellaggio e potenza motori del naviglio da pesca, in favore di iniziative localizzate nella regione Sardegna. Si tratta, evidentemente, non di un privilegio concesso a questa regione ma, al contrario, esattamente del riconoscimento di uno squilibrio che va superato; squilibrio nel senso che a quella regione è stato riconosciuto, finora, un tonnellaggio di naviglio e un numero di licenze inferiori rispetto ad altre realtà territoriali regionali in rapporto alle risorse ittiche accertate.

Il piano triennale, che risale, appunto, al gennaio del 1991, è praticamente concluso ma non si è dato seguito alla sua previsione. L'ordine del giorno è un invito al Governo a dare seguito all'impegno contenuto nel Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli anni 1991-1993, considerato che è già in preparazione il nuovo Piano per il triennio 1994-1996.

Il secondo ordine del giorno, invece, ha un carattere più generale: si riferisce ad una esigenza che si pone sul piano nazionale.

La legge n. 302 del 28 agosto 1989, relativa al credito peschereccio di esercizio, non ha una dotazione finanziaria idonea a far fronte alle richieste delle imprese di pesca, tanto che oggi vi sono circa settecento domande di credito già istruite ma inevase per insufficienza di fondi.

Ora, la mancanza di dotazione finanziaria, come tutti i colleghi ben comprendono, crea dei problemi abbastanza rilevanti dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista economico e inoltre presenta anche un altro aspetto negativo perchè probabilmente non si sarà in grado di rinnovare le cosiddette «cambiali azzurre» alla prossima imminente scadenza del 31 dicembre 1993.

La legge n. 267 del 21 agosto 1991 presenta invece una disponibilità finanziaria non utilizzata di circa 9 miliardi. La nostra proposta è che il Governo si attivi perchè si possa attingere a queste risorse facendo così fronte a tutte quelle esigenze che si pongono in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche ad esprimersi sui due ordini del giorno presentati.

FRASCA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere e, per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito anche ad esprimersi sui due ordini del giorno presentati.

* DIANA, *ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Innanzi tutto vorrei ringraziare il senatore Frasca per la relazione svolta, che mi trova pienamente consenziente. Il fermo della pesca è un provvedimento che ormai si ripete ogni anno e che viene attuato in tutti i paesi della CEE in funzione di un regolamento comunitario.

Si tratta dunque di un provvedimento che si giustifica proprio perchè cerca di dar sollievo all'ambiente marino che è davvero sottoposto ad una attività di pesca troppo intensa ed eccessiva. È una misura che viene incontro alle difficoltà del naviglio peschereccio ed anche degli operatori, evidentemente, con dei premi che vanno da 142.000 lire a 7.300.000 lire a seconda della vetustà del naviglio e della sua stazza. La misura introdotta si è rivelata utile anche perchè ha esteso ai pescatori l'indennità di fermo per il periodo di arresto, che oscilla, a seconda che si tratti del bacino del Tirreno o di quello del Mediterraneo, dal mese di luglio al mese di ottobre.

Come ricordava il senatore Pinna, siamo ormai già oltre quelle date nella discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ancorchè quest'ultimo fosse stato emanato per tempo dal Governo.

Concordo con la relazione presentata dal senatore Frasca e dichiaro che il Governo accoglie i due ordini del giorno presentati dal senatore Pinna: il primo viene incontro alle esigenze dell'isola di Sardegna, dove indubbiamente le possibilità del naviglio peschereccio sono sperequate rispetto alla pescosità di quel mare; il secondo concerne il credito peschereccio di esercizio, un problema urgente rispetto al quale il Ministero si impegna a provvedere entro tempi brevi, per cercare di dare sollievo a questo settore che ha effettivamente bisogno di un supporto finanziario adeguato.

PRESIDENTE. Senatore Pinna, lei ha ascoltato le dichiarazioni del Governo: le chiedo se insiste per la votazione degli ordini del giorno.

PINNA. No.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

TOSSI BRUTTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, dichiara, per quanto di competenza, parere favorevole, pur facendo notare che la competenza in materia è stata trasferita al Ministero per le politiche agricole e nel presupposto che la copertura con un fondo di parte capitale costituisce un atto dovuto per prescrizioni comunitarie».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355:

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «l'equipaggio delle navi» sono inserite le seguenti: «che risulta occupato nell'impresa nel periodo di fermo»; e dopo le parole: «all'impresa medesima» sono inserite le seguenti: « , pena la non riscossione dell'indennità giornaliera, ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge e della allegata tabella comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo «sciabica».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque

antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

Articolo 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi che risulta occupato nell'impresa nel periodo di fermo. Fa carico all'impresa medesima, pena la non riscossione dell'indennità giornaliera, la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

CLASSI DI STAZZA LORDA	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari:		
Meno di 70 t.s.l.	174.670	142.320
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri (Regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90):		
Meno di 70 t.s.l.	417.400	313.050
da 70 a meno 100 t.s.l.	626.100	521.750
da 100 a meno 200 t.s.l.	1.252.200	834.800
da 200 a meno 300 t.s.l.	1.982.650	1.460.900
da 300 a meno 500 t.s.l.	2.504.400	2.087.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	3.130.500	2.608.750
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	4.174.000	3.547.900
da 1.500 a meno 2.000 t.s.l.	5.008.800	4.382.700
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	5.634.900	4.800.100
da 2.500 a meno 3.000 t.s.l.	6.469.700	5.426.200
da 3.000 e più t.s.l.	7.304.500	6.261.000

Passiamo alla votazione finale.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al presente disegno di legge e di essere d'accordo con gli ordini del giorno presentati dal senatore Pinna. Non posso però fare a meno di notare l'incongruenza della retroattività della norma, che si evidenzia all'articolo 2. Per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio il fermo ha carattere facoltativo ed è disposto dall'autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale motivata sulla base della consistenza delle

risorse biologiche del mare, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993. Mi chiedo come si farà ad attribuire i contributi e a verificare se effettivamente il fermo è stato rispettato. Questa è una perplessità che permane in me: per questo riterrei opportuno spostare le date almeno al 1994, per dare una maggiore coerenza alla norma.

Mi rendo conto che in questo momento è necessario votare il disegno di legge senza ulteriori modificazioni, ma sarei grata al Ministro se prendesse in considerazione la mia proposta di spostare al 1994 le date che ho richiamato. Mi sembra davvero improponibile la concessione di un contributo sulla base di un'ordinanza facoltativa rispetto alla quale non c'è alcuna possibilità di verifica.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, desidero intervenire per osservare che il presente provvedimento non protegge efficacemente la fauna ittica e in un certo senso vanifica il fermo pesca. La politica governativa in materia - dobbiamo sottolinearlo - è alquanto inefficace e dissipatrice di risorse, mentre sarebbe opportuno e necessario un provvedimento organico e complessivo.

Ciò nonostante non si può disconoscere la validità economica e sociale di questo decreto-legge a favore della pesca e dei pescatori.

Per questa ragione, dunque, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sia al provvedimento che agli ordini del giorno che il Governo ha opportunamente accolto.

Prima di concludere, vorrei chiarire alla senatrice Maisano Grassi che il decreto-legge, di cui ci apprestiamo a votare la conversione in legge, fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224. Esso quindi non è retroattivo, ma interviene per tutto il periodo per così dire biologico, nel quale è importante effettuare il fermo della pesca, con una tempestività che dipende dal fatto che questa è la reiterazione del precedente decreto.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito democratico della sinistra sul provvedimento in esame.

LADU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADU. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge in esame, nonché la nostra approvazione per gli ordini del giorno presentati dal senatore Pinna.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOSSI BRUTTI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 5 novembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 5 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

- Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1992 (1340-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Allegato alla seduta n. 243**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2665. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati LABRIOLA ed altri. – «Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale» (1620) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RUSSO Michelangelo, BARBIERI, BRINA, SCIVOLETTO, PIERANI, FRANCHI, LORETO, DANIELE GALDI, LONDEI, LUONGO, ANGELONI, PELELLA, D'ALESSANDRO PRISCO e PAGANO. – «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1618);

COPPI. – «Modifica dell'articolo 2, comma 1, ed abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi» (1619).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive» (1617), (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato» (1616) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

COVATTA ed altri. - «Riordino del Ministero per i beni culturali e ambientali» (1590), previ pareri della 1ª, della 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00911, dei senatori Brutti e Tedesco Tatò, 3-00912, dei senatori Bettoni Brandani ed altri, e 4-04745, delle senatrici D'Alessandro Prisco ed altre.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 51.

Mozioni

PEZZONI, MOLINARI, INNOCENTI, BETTONI BRANDANI, COLOMBO SVEVO, CHIARANTE, ANGELONI, POLENTA, DOPPIO, BENVENUTI, VINCI, BRATINA, CANNARIATO, CIMINO. - Il Senato, premesso:

che l'avvicinarsi dell'inverno rende la situazione in Bosnia ancor più drammatica;

che Sarajevo e numerose *enclave* chiuse da assedio rischiano un ulteriore isolamento sul piano internazionale e delle telecomunicazioni e sul piano umanitario sia sotto l'aspetto medico-sanitario che alimentare;

che il numero dei profughi è destinato purtroppo a crescere enormemente e che molti enti locali del nostro paese chiedono di essere messi nelle condizioni di praticare con efficacia una più ampia azione di accoglienza,

impegna il Governo:

a) ad istituire un fondo di 200 miliardi presso la Presidenza del Consiglio per sostenere iniziative di solidarietà straordinaria di aiuto a quelle popolazioni e per mettere in condizione gli enti locali, più disponibili a forme di accoglienza, di meglio sostenere gli oneri finanziari conseguenti;

b) ad attivare, sull'esempio della Francia, un ponte italiano di telecomunicazioni con Sarajevo;

c) ad impegnarsi perchè il servizio pubblico radiotelevisivo riveda le decisioni di ridimensionare presenza e numero di corrispondenti ed inviati, per non privare il nostro paese di informazioni importanti e non aggravare l'isolamento internazionale delle popolazioni della Bosnia Erzegovina.

(1-00146)

Interpellanze

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che l'isola di Ventotene annualmente si trova in grosse difficoltà per la scarsità delle risorse idriche;

che una vecchia legge dello Stato, la n. 307 datata 9 maggio 1950, garantisce che «l'approvvigionamento idrico delle popolazioni delle isole minori è a carico dello Stato»;

che il contingente idrico che il Ministero della difesa ha assegnato a Ventotene per l'anno 1993 (84.000 tonnellate) è stato esaurito alla fine di settembre scorso;

che il sindaco dell'isola ha ordinato alla ditta incaricata di rifornire le 10.300 tonnellate eccedenti necessarie a fronteggiare le esigenze degli abitanti e che altre 7.000 dovranno essere scaricate per coprire il fabbisogno fino al dicembre prossimo;

che da anni, ormai, il comune e la prefettura di Latina «implorano» l'aumento dell'assegnazione idrica considerate le accresciute esigenze,

l'interpellante chiede di sapere:

se non sia necessario e urgente disporre un intervento per sanare la situazione dell'anno 1993;

se non sia opportuno decidere per l'aumento delle risorse idriche assegnate a Ventotene visto l'aumento della popolazione residente;

se non sia opportuno «chiudere» la pratica della fornitura eccedente per il 1993 in modo da evitare il contenzioso tra comune e ditta rifornitrice che potrebbe portare al blocco dei rifornimenti idrici con gravissime difficoltà per la popolazione.

(2-00394)

PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che le intricate vicende sulla gestione dei servizi segreti nel nostro paese stanno mettendo in luce aspetti sempre più contorti ed inquietanti;

che ad appesantire tale situazione, secondo quanto riportato dalla stampa, sono stati chiamati in causa in questi ultimi giorni Ministri, Sottosegretari ed altri «illustri» personaggi che oggi ricoprono le massime cariche istituzionali;

che oltre allo scandaloso sperpero di denaro pubblico che veniva speso senza alcun controllo – proprio in nome della «segretezza» di questi servizi – affiora oggi il dubbio di un utilizzo destabilizzante di questi fondi;

che la Repubblica italiana, in questo delicato momento di passaggio storico e di profonda trasformazione civile ed istituzionale, deve necessariamente fare piena luce su tutti questi preoccupanti interrogativi per individuare tutte le responsabilità onde adottare conseguenti provvedimenti e per fondare su certezze l'indispensabile riforma degli stessi servizi,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di riferire alle Camere sulle vicende sopraesposte oltre che nel ristretto ambito dello specifico Comitato dove non sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari.

(2-00395)

Interrogazioni

MARTELLI, GARRAFFA, DIONISI, SIGNORELLI, VENTRE, MANARA, CARRARA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che sono ormai a tutti note le vicende giudiziarie che vedono protagonisti i responsabili della gestione dei farmaci, personaggi squallidi e furbi che hanno per anni condotto infernali macchinazioni, favorendo l'affossamento e la disgregazione del sistema sanitario nazionale;

considerato che le case farmaceutiche, interlocutrici essenziali del CIP e del Ministero della sanità, sono state al vergognoso gioco, a volte scientemente, a volte no, ma sempre con grave pregiudizio della validità e della effettiva utilità di certi farmaci tuttora in commercio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga utile rendere noto quali siano i rapporti degli attuali singoli componenti della Commissione unica del farmaco (CUF) con le case farmaceutiche;

se il Ministro ritenga che alla data odierna si possa essere certi che la gestione del prontuario terapeutico nazionale sia assolutamente trasparente sul versante economico ed attenta all'effettiva efficacia ed utilità dei farmaci dal punto di vista clinico-terapeutico.

(3-00916)

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con la delega per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere i provvedimenti adottati o da adottare per venire incontro alle popolazioni dell'agrigentino, del trapanese e del nisseno colpite pesantemente dal nubrifragio del 2 novembre 1993.

Rilevato:

che l'appuntato dei carabinieri Calogero Bellavia risulta disperso e altre persone gravemente ferite;

che ci sono strade interrotte e ancora non aperte al traffico come l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo e la Palermo-Agrigento a scorrimento veloce; stessa sorte per le linee ferrate Palermo-Trapani e Palermo-Agrigento;

che gravissimi sono stati i danni alle colture, alle attività produttive, agli esercizi commerciali e agli abitati di Gibellina, Salemi, Campofranco, Comitini, Sutura, Acquaviva, Casteltermini, Aragona,

Santa Ninfa, Partanna, Castronovo, San Giovanni Gemini, Cammarata, Mussomeli, Milena, Bompensiere, Montedoro;

che un dramma di grande proporzione si è abbattuto in una realtà sociale ed economica particolarmente svantaggiata;

che fra i danni provocati di particolare gravità appaiono quelli arrecati all'abitato e al patrimonio artistico, archeologico e monumentale di Gibellina;

che ancora una volta la Sicilia paga amaramente l'assenza di una politica del territorio, la situazione dissestata dei bacini idrici, la cementificazione di fiumi e torrenti,

gli interroganti ritengono che vada accolta la richiesta della regione di dichiarare la calamità naturale e che a quelle popolazioni debbano essere assicurate le stesse provvidenze decise o da decidere per le altre zone alluvionate del paese.

Appare inoltre opportuno che la protezione civile, in collaborazione con la regione, si faccia carico delle opere di somma urgenza per ristabilire la normalità nelle zone devastate dal nubifragio.

(3-00917)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERNASSOLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere i criteri di determinazione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane applicate al territorio del comune di Avetrana (Taranto), tariffe e rendite di gran lunga superiori a quelle applicate nei paesi vicini, come Manduria, Maruggio e Torricella, con una realtà socio-economica pari o superiore a quella di Avetrana.

(4-04751)

SCAGLIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il consistente taglio effettuato al FUS (Fondo unico per lo spettacolo) ha creato e creerà non pochi disagi nell'ambito dello spettacolo in generale ed in quello musicale in particolare;

che per il riordino del defunto Ministero del turismo e dello spettacolo tutti gli organismi che producono spettacolo saranno chiamati ad affrontare un anno di grossa crisi e di grande incertezza, che comunque costituirà un importante banco di prova per la solidità degli organismi stessi;

che di fronte a queste gravi contingenze sono da denunciare gli sprechi, gli alti compensi, le ingiustificate spese degli allestimenti, lo strapotere delle agenzie, le tangenti, gli incarichi clientelari e le mancate circuitazioni degli spettacoli,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza dei criteri attraverso i quali si sia giunti in modo semiclandestino all'assegnazione di un contributo straordinario di 25 miliardi all'ente lirico «Carlo Felice» di Genova ed oggi, fatto ancor più scandaloso, ad una serie di provvedimenti per sanare il cospicuo (ed ingiustificato) deficit del Teatro dell'opera di Roma.

Si è appreso infatti che il commissario prefettizio Voci e il sub-commissario alla cultura Rocca hanno stanziato 20 miliardi a favore

del Teatro dell'opera ed altri 20 miliardi sono stati sottratti al bilancio dell'assessorato alla cultura di Roma. A questi 40 miliardi se ne aggiungono altri 35, tratti dai cosiddetti versamenti dell'«otto per mille», fondo dal quale già erano stati prelevati i 25 miliardi destinati all'ente lirico genovese. Se tutto ciò corrisponde a verità, ed è quello che la Lega Nord chiede di sapere, si verificheranno gravi squilibri nell'assetto della già travagliata vita musicale italiana e soprattutto queste erogazioni costituiranno una grave penalizzazione nei confronti degli organismi che hanno operato seriamente, oltre a costituire un perverso invito allo spreco del denaro pubblico. Malgrado le critiche e le denunce quotidiane, l'Opera di Roma viene così paradossalmente premiata ed i suoi amministratori, anzichè meritare l'allontanamento, saranno premiati attraverso un contributo che costituisce un vero e proprio insulto a tutto il mondo dello spettacolo.

(4-04752)

TURINI, SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che siamo entrati già nella stagione invernale ed è urgente la vaccinazione anti-influenzale in particolare per le persone anziane e per quanti soffrono di problemi di carattere respiratorio e cardiovascolare, si chiede di sapere i motivi per cui in alcune regioni d'Italia, fra cui la Toscana, nelle farmacie private sono in vendita già da tempo i vaccini anti-influenzali, mentre le strutture pubbliche ne sono sprovviste, e quali immediati provvedimenti si intenda adottare per individuare le cause di tale inaccettabile situazione, ma soprattutto per risolvere un problema che, ancora una volta, danneggia la salute dei cittadini.

(4-04753)

BODO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la giunta comunale della passata amministrazione di Vercelli con atto deliberativo del 31 dicembre 1991 aveva determinato un affidamento di incarico a ditta esterna per la rilevazione del territorio comunale a scopi tributari con il preciso scopo di perseguire l'evasione parziale e totale;

che con l'inizio del 1992, espletate le procedure di affidamento dell'incarico alla ditta prescelta, veniva dato l'avvio alle operazioni di rilevazione ed alle elaborazioni dei dati conseguenti;

che l'ufficio comunale, al fine di poter porre in applicazione le rettifiche di tassa, a seguito delle operazioni di rilevazione e di controllo da parte della ditta incaricata, a carico degli evasori parziali, aveva provveduto a dichiarare i ruoli in emissione per l'anno 1992 e 1993 con iscrizione «in via provvisoria» con riserva specifica stante la motivazione dell'operazione di rilevazione in atto;

che nell'atto deliberativo dei ruoli interessati è stato specificatamente indicato tale fatto integralmente così riportato:

«Precisato che la giunta comunale con deliberazione n. 1656 adottata in seduta del 31 dicembre 1991, all'oggetto: tributi comunali - operazioni di accertamento e controllo indirizzate anche al contenimento dell'evasione - affidamento a ditta specializzata, ha ritenuto di disporre una rilevazione generale su tutto il territorio comunale onde pervenire, tramite i controlli e le verifiche del caso, ad individuare sia le evasioni totali sia quelle parziali;

dato atto che tale operazione porterà a richieste di quote di tassa, oltre che per gli evasori totali, anche per contribuenti identificatisi come evasori parziali o comunque, per motivi vari, non assoggettati a giusta tassazione;

ritenuto necessario, onde poter esigere le quote a conguaglio, derivanti dall'operazione di cui sopra specificato, di dover dichiarare l'iscrizione della tassa nel ruolo di cui all'oggetto "in via provvisoria", in modo che ogni eventuale possibile quota di tassa a conguaglio emergente dalle operazioni di cui sopra in capo al contribuente si palesi legittimamente esigibile»;

rilevato:

che i ruoli interessati sia per l'anno 1992 sia per l'anno 1993 sono stati proposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza, con corredo delle specifiche deliberazioni riportanti la riserva sopra accennata e l'indicazione dell'iscrizione «in via provvisoria»;

che detti ruoli sono stati approvati e muniti del visto di esecutorietà da parte dell'intendente di finanza; in dipendenza di ciò sono stati posti in riscossione;

che sulle risultanze dei rilevamenti operati l'ufficio comunale ha provveduto alla modifica degli appositi avvisi di accertamento configurantisi nei modi seguenti:

a) evasori totali: anni 1991-1992-1993;

b) evasori parziali: recupero anni 1992-1993 (già compresi nei ruoli, resi esecutori dall'intendente di finanza, con iscrizione «in via provvisoria» a seguito di specifica motivazione);

effettuata la descrizione delle operazioni così intervenute al fine di porre in esatta conoscenza la reale situazione,

si chiede di conoscere il parere degli organi competenti in merito, stante la contestazione emersa circa l'esigibilità dei conguagli di tassa in capo agli evasori «parziali», già oggetto di iscrizione a ruolo «in via provvisoria».

Si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di iscrivere a ruolo, nei rispettivi anni di competenza, le rispettive quote di tassa, poichè la mancata emissione dei ruoli avrebbe comportato (con le conseguenze contabili e le responsabilità connesse) una mancata riscossione del tributo a cui si contrapponeva un costo certo di gestione del servizio (non veniva in tale modo così neppure osservato il limite di copertura minima dei costi con il relativo gettito tributario). Su tali considerazioni ha trovato anche la logica soluzione il ricorrere ad un'iscrizione «in via provvisoria» della tassa onde poter poi con ruoli suppletivi provvedere al recupero dei conguagli emergenti dalle rilevazioni e notificati con il previsto avviso di accertamento ai contribuenti interessati. Tale soluzione (iscrizione in via provvisoria) è stata adottata in quanto l'unica perseguibile, stante il fatto che non era possibile di certo non disporre alcuna iscrizione a ruolo, o sospendere l'emissione del ruolo stesso, senza ricorrere in omissioni o violazioni contabili di indubbio rilievo.

Si chiede inoltre di conoscere, alla luce di quanto sopra esposto, quale sia il parere o la decisione del Ministro delle finanze e degli uffici competenti (in particolare la direzione generale della finanza locale).

(4-04754)

GALDELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'azienda Marzotto ha comunicato la messa in mobilità di tutti i 93 dipendenti dello stabilimento di Matelica (Macerata);

che così facendo sono stati contraddetti gli accordi sindacali precedentemente stipulati che prevedono il mantenimento in attività di tutte le fabbriche del gruppo;

che le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministro del lavoro un incontro urgente al fine di scongiurare la chiusura dell'unità produttiva di Matelica e di affrontare complessivamente la situazione del gruppo;

che i problemi del settore abbigliamento, richiamati da questa vertenza, anche nelle Marche necessitano di un intervento complessivo volto ad affrontare i nodi strutturali che sono la causa della crisi attuale, crisi che non si può affrontare senza garantire produzioni di qualità, permanenza nel settore di manodopera altamente professionalizzata e ricorrendo invece permanentemente al trasferimento all'estero delle produzioni e al decentramento produttivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro intenda corrispondere positivamente e in tempi rapidi alla richiesta di incontro avanzata dai sindacati;

se il Ministro dell'industria intenda attivarsi, partendo dalle vertenze aperte, per una politica nel settore;

se il Presidente del Consiglio intenda attivare la *task force* per l'occupazione su questa vertenza, anche in considerazione del fatto che la città di Matelica, negli ultimi anni, ha visto una progressiva riduzione di centinaia di posti di lavoro.

(4-04755)

NAPOLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che su tutta la stampa nazionale, in occasione della presentazione delle liste per la tornata elettorale amministrativa del 21 novembre 1993, si riscontra un fiorire di candidature di magistrati alla carica di sindaco o di consigliere nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni;

che i magistrati hanno svolto e continuano a svolgere le loro funzioni nell'ambito territoriale dei comuni dove propongono la loro candidatura;

che nessuna norma vigente vieta o impedisce tali candidature che certamente sono censurabili sotto l'aspetto morale o comportamentale nella misura in cui potrebbero far sorgere nell'opinione pubblica il dubbio o il sospetto che il magistrato, candidato, abbia potuto esercitare l'alto magistero per indirizzare o far convergere sul proprio partito di appartenenza consensi che poi sarebbero andati a vantaggio dello stesso magistrato;

che in un grosso comune della Calabria un candidato a sindaco ha ricevuto un avviso di garanzia dopo che il partito di appartenenza aveva ufficializzato la candidatura, tant'è che lo stesso è stato costretto a ritirarsi;

che nello stesso comune si è poi candidato alla carica di sindaco un alto magistrato;

che tali episodi generano nella gente il sospetto che alcuni procedimenti possono essere lo strumento di una ipotetica lotta politica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non intenda assumere iniziative, anche in sede di Consiglio superiore della magistratura, al fine di evitare che i magistrati propongano la propria candidatura nei luoghi dove hanno svolto le loro funzioni a meno che non abbiano cessato dalle stesse almeno sei mesi prima dalla data di scadenza della presentazione delle candidature.

(4-04756)

LOPEZ, DIONISI, GIOLLO, MARCHETTI, PARISI Vittorio. - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* - Premesso:

che il presidente della giunta e l'assessore all'ambiente della regione Lazio in data 21 ottobre 1993 hanno emesso l'ordinanza n. 139 con la quale si impone l'apertura di una discarica per rifiuti solidi urbani in territorio di Pomezia, al servizio di alcuni comuni della provincia di Roma;

che il sito prescelto per la discarica, pur destinato a impianto di riciclaggio dal piano regionale rifiuti del 1991, insiste su un bacino idrico che fornisce di acqua potabile migliaia di persone mediante i pozzi del Carano; di qui l'opposizione del sindaco, della giunta, del consiglio comunale e della cittadinanza alla decisione della regione Lazio;

che lo scorso 1º ottobre tecnici della regione Lazio hanno proceduto al collaudo della discarica, sulla cui dubbia regolarità in data 23 ottobre 1993 è stato presentato un esposto da parte di cittadini di Pomezia alla locale autorità di pubblica sicurezza;

che il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi della società Cavedil, proprietaria della discarica, legittimandone le autorizzazioni amministrative; sulla vicenda, tuttavia, deve ancora pronunciarsi in via definitiva il Consiglio di Stato;

che va peraltro osservato che il TAR del Lazio ha basato le sue decisioni sulle valutazioni tecniche degli esperti nominati dalla regione, cioè sul parere di chi, avendo partecipato alla predisposizione del piano regionale rifiuti del 1991, non può trovarsi nella condizione di valutare oggettivamente il proprio operato;

che la Corte di cassazione (III sezione penale) in data 30 giugno 1993 ha ritenuto valido il sequestro cautelativo del cantiere disposto in precedenza dalla pretura di Roma per violazione della «legge Galasso» e per mancanza di concessione edilizia; il tribunale di Roma in data 24 settembre 1993 si è uniformato alla sentenza della Cassazione;

che il sindaco di Pomezia, per avere chiesto alla società Cavedil il ripristino dei luoghi, così come impone la legge, ha ricevuto un avviso di garanzia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riferito;

se e quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere in merito all'ordinanza n. 139 del 1993 del presidente della giunta e dell'assessore all'ambiente della regione Lazio;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno costituirsi parte civile nei confronti della regione Lazio, che ha autorizzato l'esercizio di una discarica costruita a 75 metri dal corso d'acqua denominato Fosso di Santa Palomba, la cui fascia di rispetto dovrebbe essere di 150 metri.

(4-04757)

OTTAVIANI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che la legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 si propone di favorire una reale integrazione dei portatori di *handicap* nella attuale società;

che l'articolo 25, comma 2, della normativa in oggetto, prevede poi «iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone handicappate nell'udito di programmi di informazione»;

che uno degli aspetti ritenuti fondamentali dalle persone sorde è la possibilità di avere un inserimento sociale attraverso la lingua dei segni e attraverso la conoscenza immediata, cioè la possibilità di capire l'informazione;

che l'importanza di questa lingua e la possibilità dei non udenti di avere una loro informazione è stata approvata con una risoluzione anche dal Parlamento europeo, che invita le autorità competenti degli Stati membri affinché vi sia la traduzione in lingua dei segni dei telegiornali;

che le considerazioni del Parlamento europeo non sono casuali, ma si basano sulla convinzione che i *mass-media* in generale e la TV in particolare svolgono un ruolo di fondamentale importanza per l'evoluzione culturale di un paese e di un popolo;

che l'Italia oltre vent'anni fa fu il primo paese europeo che attraverso la propria TV di Stato dedicò ai sordi italiani un telegiornale settimanale ed un programma culturale in lingua dei segni, offrendo così un'immagine del nostro paese estremamente positiva e progressista;

che, per motivi sconosciuti alle persone sorde, ambedue le trasmissioni furono, dopo poco tempo, bruscamente interrotte e mai più ripristinate,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno assumere iniziative affinché almeno un telegiornale di una delle tre reti televisive pubbliche sia dotato di un riquadro nel quale è visibile un interprete che traduca simultaneamente tutto ciò che viene detto dal giornalista;

inoltre, se non si ritenga opportuno che ciò sia reso operativo nel più breve tempo possibile.

(4-04758)

GIANOTTI, CARLOTTO, MANZI, SCAGLIONE, REVIGLIO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerato:

che il gruppo industriale Calabrese (carrozzerie di autocarri e di autobus) è da tempo in crisi con la conseguente paralisi di validi impianti produttivi;

che all'interno del gruppo Calabrese, lo stabilimento Viberti di Nichelino (Torino) si trova ad essere nella singolare situazione di avere un buon portafoglio-ordini ma la pratica impossibilità di produrre, dovuta alla mancanza di materiali, cui consegue il rischio ormai prossimo di perdere gli ordinativi per mancate consegne;

che sono state compiute tutte le verifiche circa lo stato e le prospettive del gruppo medesimo, in sede locale e di Ministero del lavoro,

si chiede di sapere che cosa si opponga ad un intervento rapido (tramite la Gepi e l'attivazione di privati e di banche) tale da evitare il degrado di un efficiente complesso produttivo come la Viberti, con ulteriori riflessi negativi sull'occupazione.

(4-04759)

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro dei trasporti.* - Per avere spiegazioni circa supposte iniziative dell'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) per bandire concorsi interni utilizzando strumenti normativi previsti per la copertura degli organici, precisando che, per iniziativa governativa, giace un disegno di legge (Atto Senato n. 1139) che prevede lo scioglimento dell'Istituto al momento della trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.

(4-04760)

DE GIUSEPPE, COMPAGNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Considerato che la permanenza dei dirigenti della pubblica amministrazione nella stessa direzione generale per un lungo periodo di tempo non favorisce lo scambio di esperienze e l'ammodernamento mentre può determinare pesanti cristallizzazioni di gestione e di potere, gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno adottare un provvedimento che preveda un termine massimo superato il quale al dirigente debba essere affidata la responsabilità di altro settore.

(4-04761)

PERIN, LEONI, ZILLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che continua la diffusione senza alcun controllo delle linee «telefoniche erotiche»;

che per mancanza di sufficiente vigilanza da parte dei genitori impegnati nelle attività lavorative, molti figli adolescenti possono accedere ai numeri telefonici definiti *hot line*,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno interrompere l'uso del telefono ai fini di pubblicità indecente, istigazione alla prostituzione, profitti illeciti, tutto questo senza rispetto e tutela dei minori.

(4-04762)

BALDINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Molini Pardini spa, con sede in San Pietro a Vico (Lucca), fin dalla sua origine, risalente ai primi anni del Novecento, ha avuto un continuo e costante sviluppo unito ad una solida base finanziaria;

che, a livello europeo, la Molini Pardini spa è una delle maggiori aziende nel settore molitorio con maestranze altamente specializzate;

che dal 1990 la Molini Pardini spa è entrata a far parte del gruppo Casillo di Foggia, in condizioni di piena attività economico-commerciale;

che dai primi mesi del 1993 la Molini Pardini spa, pur continuando a mantenere la sua potenzialità e pur dotata di alta tecnologia, ha cominciato a dare segni di cedimento, che appaiono conseguenti all'assorbimento di liquidità da parte di altre aziende del gruppo;

che dall'inizio del luglio 1993 la Molini Pardini spa ha ridotto la propria attività del 30 per cento, pur continuando ad avere strutture, maestranze e ordini pari a quelli esistenti in precedenza;

che nei primi giorni di novembre 1993 è stata chiesta la cassa integrazione guadagni a zero ore per tutte le maestranze (105/105) e che per 15 giorni viene bloccata totalmente l'attività produttiva e di esportazione dell'azienda;

che la Molini Pardini spa è una realtà importante per l'economia lucchese perchè fra dipendenti e indotto offre lavoro a circa 500 persone,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di assumere per favorire una ripresa dell'attività produttiva della Molini Pardini spa e se non ritenga opportuno convocare con estrema sollecitudine un incontro fra l'azienda ed i rappresentanti dei lavoratori per affrontare concretamente le questioni sollevate in premessa.

(4-04763)

BOSCO. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che nel comune di Paluzza (Udine) il Ministero dell'interno sta approntando i lavori presso la caserma Maria Plozner Mentil per l'accoglienza di 250 profughi bosniaci;

che non si è tenuta in nessun conto la volontà della amministrazione comunale, nè quella della popolazione;

che la popolazione di Paluzza ha manifestato a larga maggioranza di non condividere la scelta adottata dal Ministero dell'interno in merito all'accoglienza dei profughi bosniaci;

che il territorio di Paluzza è già gravato da gravi problemi occupazionali;

che non vi sono le strutture, nè i servizi per accogliere questi profughi come si dovrebbe accogliere degli esseri umani;

che non essendovi le disponibilità essenziali che una comunità deve offrire, essendo completamente diversi gli usi e i costumi del loro popolo, questi profughi finirebbero ghettizzati ed emarginati;

che l'arrivo dei profughi comporterebbe gravi conseguenze all'intera realtà socio-economica e ambientale dell'intero comprensorio dell'Alto But,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si debba pensare a un piano di ripartizione dei profughi a più ampio livello tra le realtà socio-economiche e favorendo soluzioni di inserimento più diluite per confermare quei valori di solidarietà e di volontariato che contraddistinguono le genti del Friuli-Venezia Giulia e della nazione italiana;

se non si voglia tener conto delle volontà o dei problemi espressi dalla popolazione residente di destinare la caserma Maria Plozner Mentil di Paluzza agli usi civili, sociali ed economici indicati dalla amministrazione comunale, dalla comunità montana della Carnia e dalla amministrazione regionale.

(4-04764)

MESORACA, GAROFALO, NOCCHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato:

che in data 30 ottobre 1993 è stata fatta esplodere una bomba ai danni del municipio di Cotronei (Catanzaro);

che questa cittadina, a differenza della gran parte degli altri comuni del crotonese, ha finora goduto di un clima di pressochè assoluta tranquillità sul terreno dell'ordine pubblico;

che quest'atto intimidatorio di chiaro stampo mafioso si verifica nel momento in cui l'amministrazione comunale in carica, dopo i colpi subiti in seguito al drastico ridimensionamento della presenza Enel sul territorio, si sta adoperando per impedire il dilagare dell'abusivismo edilizio e per garantire la ripresa economica della cittadina ridefinendo e adeguando l'iter degli strumenti più idonei al decollo del settore turistico e termale;

che l'attacco criminoso alle istituzioni locali è tanto più grave in quanto viene perpetrato in strana coincidenza con una campagna politica e legale tesa a delegittimare l'amministrazione in carica,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per fronteggiare il pericolo di una diffusione della criminalità organizzata a Cotronei;

se il Ministro in indirizzo disponga di elementi per ritenere che l'atto criminoso consumato ai danni del municipio di Cotronei sia di ordine prettamente mafioso, teso cioè a dare una risposta agli amministratori che si stanno adoperando per il controllo del territorio e per garantire trasparenza e fermezza nei lavori del nuovo progetto termale, oppure di ordine politico-mafioso, teso quindi a intimidire l'amministrazione che sta manifestando la ferma volontà di continuare l'azione amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza degli atti pubblici e la creazione delle condizioni di un nuovo sviluppo legato all'occupazione e alla crescita civile e culturale oltre che economica di Cotronei;

quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno controllo dell'ordine pubblico impedendo che anche Cotronei diventi, come molti altri comuni del crotonese, porto franco per la delinquenza organizzata e la mafia.

(4-04765)

DUJANY. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Per sapere:

quale sia lo stato del procedimento avviato dall'ex procuratore della Repubblica di Palmi, attuale procuratore capo di Napoli, circa le infiltrazioni massoniche all'interno delle istituzioni e della malavita organizzata (cui si riferiva la precedente interrogazione 4-04259 presentata dallo scrivente il 17 settembre 1993);

se siano stati disposti controlli verso i candidati magistrati che partecipano alle prove concorsuali recentemente bandite per accertare la loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche sia regolari che coperte;

se gli stessi controlli siano stati disposti per i giudici di pace che dovranno a breve prendere servizio e che per età, qualificazione e provenienza possono ingenerare fondate preoccupazioni sulla necessità di verificare la loro esclusiva fedeltà allo Stato;

quali provvedimenti intendano prendere per razionalizzare la normativa esistente al fine di chiarire in modo inequivocabile l'incompatibilità tra appartenenza ad associazioni segrete e alla magistratura, inclusi i giudici di pace che rivestono un forte ruolo di presenza a livello popolare.

(4-04766)

CARLOTTO, RABINO. – *Ai Ministri dei trasporti e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato approvato il nuovo codice della strada, attuato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

che con successivo decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono state introdotte numerose e sostanziali modifiche al predetto codice;

che l'esame dell'articolato di tali norme sta sollevando interpretazioni difformi che meritano un chiarimento ministeriale;

che infatti l'articolo 237 prevede l'obbligo della stipulazione del contratto di assicurazione per le responsabilità civili della circolazione delle macchine agricole in relazione alla effettiva circolazione delle macchine predette sulla strada;

che in proposito – se gli interroganti sono correttamente informati – le compagnie di assicurazione praticano le stesse condizioni economiche sia per l'assicurazione di trattrici sia per quella delle motoagricole, e ciò con il consenso del Ministro dell'industria che ha approvato tale comportamento;

che in proposito va rilevato che le trattrici circolano pressoché continuamente su strada, anche con attrezzi sollevati ed agganciati, mentre le motoagricole circolano solo in tempi assai limitati per lo svolgimento di operazioni stagionali specifiche;

che di conseguenza appare iniqua l'equiparazione del trattamento economico (premio assicurativo) per entrambi i tipi di mezzi autorizzati, essendo ben diverso il rischio di responsabilità civile tra l'uno e l'altro,

gli interroganti chiedono di conoscere come i Ministri in indirizzo intendano chiarire con norme interpretative la portata del dettato sopra riportato, al fine di evitare non corrette interpretazioni delle norme stesse.

(4-04767)

POZZO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente ha rivolto al Governo in precedenza e durante la IX e X legislatura numerose interrogazioni e interpellanze relative alla mancata sistemazione delle fosse comuni disseminate in Piemonte nei luoghi degli eccidi successivi al 25 aprile 1945, documenti parlamentari ai quali il Governo non ha mai fornito risposta;

che a 50 anni dai tragici fatti alla richiesta di conoscere la mappa delle località dove è provato che sono stati compiuti tali atti efferati (reiteratamente pubblicati dalla stampa piemontese e nazionale), i Governi della Repubblica non hanno mai voluto dare riscontro, offendendo in tal modo valori essenziali di decenza civile e umana;

che il quotidiano «La Stampa» di Torino ha pubblicato di recente una serie di articoli riguardanti il «presunto» ritrovamento di una fossa comune nei pressi di Carema in provincia di Torino e che nei servizi del quotidiano torinese si fa riferimento a precise testimonianze degli abitanti del paese e di alcuni partigiani dell'epoca che affermano di «aver veduto in maniera sistematica e continuata l'afflusso di prigionieri fascisti che venivano condotti in quei luoghi e mai più visti ridiscendere»,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, dinanzi a tali rivelazioni di recentissima data, aprire una indagine capillare, sulla base delle documentazioni esistenti e della vasta pubblicistica su un fenomeno che insanguinò il triangolo industriale del Nord.

L'interrogante sottolinea la gravità eccezionale degli atteggiamenti di reticenza finora mantenuti in proposito dalle autorità pubbliche in ordine ad un problema di fondo che esige finalmente atti concreti di accertamento e la conseguente sistemazione delle fosse comuni secondo criteri di giustizia, di legge e di pietà cristiana nei confronti di tutte le vittime delle stragi effettuate durante il periodo successivo alla fine del secondo conflitto mondiale.

(4-04768)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00916, dei senatori Martelli ed altri, sulla gestione del prontuario terapeutico nazionale;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00917, dei senatori Russo Michelangelo ed altri, sui danni provocati dal nubifragio del 2 novembre 1993 alle popolazioni dell'agrigentino, del trapanese e del nisseno.